



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
43/2020	03.05.2021	046/21	03/06/2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAFT in Via XX Settembre, 20 in data 03.05.2021 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni
Avv. Emilia Parisi
Avv. Sergio Terzaghi

Presidente
Componente relatore
Componente

assistita dal
Sig. Sandro Perelli

con funzioni di Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento N° Ruolo 43/2020 contro [REDACTED].

INCOLPATO

di aver violato gli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite perché, a seguito del prelievo effettuato il giorno 02.09.2019, in occasione della disputa per il Premio *Ottaviano Or*, tenutasi presso l'Ippodromo di Follonica, è stata accertata la positività del [REDACTED] alla sostanza *Levamisolo*.

FATTO

Con atto di incolpazione del 31.08.2020 la Procura della Disciplina ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del sig. [REDACTED], allenatore del cavallo Urbe del Ronco, per accertata positività dell'allievo alla sostanza proibita *Levamisolo*, in occasione della disputa tenutasi all'Ippodromo di Follonica il 02.09.2019.

A seguito di idoneo prelievo effettuato nel giorno della disputa, i risultati delle analisi effettuate sul campione biologico sono stati trasmessi agli interessati, con invito ad effettuare le controanalisi. Conseguentemente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento per le sostanze proibite, in via cautelare è stato disposto il provvedimento di sospensione del pagamento del premio vinto e l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni.

A seguito del deposito dell'atto di incolpazione, la Commissione di disciplina di Prima Istanza ha fissato la prima udienza per il giorno 03.05.2021.

A tale udienza, il Presidente ha dato atto della regolarità degli avvisi alle parti, dell'assenza dell'incolpato e del deposito di una memoria difensiva per l'incolpato, depositata [REDACTED].

La Procura ha concluso come da atto d'incolpazione, depositando altresì conclusioni scritte.

DIRITTO



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Preliminarmente occorre disattendere l'eccezione sollevata dal difensore dell'incolpato, in ordine alla supposta intervenuta prescrizione disciplinare del fatto, atteso che, acquisito il fascicolo informatico Unire, l'azione disciplinare, ad opera della Procura di disciplina, risulta esercitata correttamente e nei termini di cui al Regolamento. Come evidenziato dalla Procura di Disciplina, la data di esercizio dell'azione disciplinare si evince da quella dell'atto d'incolpazione, formulato il 31.08.2020, conseguendone la tempestività. Inoltre, si rileva che nell'anno 2020 è stata normativamente disposta la sospensione dei termini per tutti i procedimenti amministrativi (oltre che giurisdizionali) a far data dal 23.02.2020 e sino al 15.05.2020.

Come ricostruito in fatto, le analisi eseguite sul campione biologico del cavallo Urbe del Ronco ne hanno accertato la positività alla sostanza proibita *Levamisolo*.

La sostanza rinvenute nell'organismo dell'animale rientra tra quelle di cui all'allegato 1 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, la cui somministrazione al cavallo è proibita ai sensi dell'art. 2 del predetto Regolamento.

Stante quanto sopra, non è possibile dare seguito alle difese spiegate dall'incolpato per il tramite [REDACTED], in ragione del disposto di cui all'art. 11, co. 7, secondo cui l'allenatore deve essere ritenuto responsabile della positività rilevata, salvo che provi in maniera incontrovertibile che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile, prova assente nel caso *de quo*. Inoltre, la ratio sottesa alla proibizione della somministrazione delle sostanze indicate dal regolamento, ai sensi dell'art. 2 del R.C.S.P., deve rinvenirsi nella tutela della salute e del benessere dell'animale, a prescindere dal risultato migliore o peggiore ottenuto nel contesto di gara.

PQM

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del [REDACTED] in ordine all'addebito mossogli e, per l'effetto, applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 oltre alla multa di euro 500=(cinquecento/00). Ordina il distanziamento totale del cavallo [REDACTED] dall'ordine di arrivo del premio *Ottaviano Or* disputatosi il 02.09.2019 all'ippodromo di Follonica e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Roma, 03 maggio 2021

Il Componente relatore
Avv. Emilia PARISI

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
046/20	04/05/2021	047/21	03/06/2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in via XX Settembre n. 20, in data 04.05.2021 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco FERRONI	Presidente
Avv. [REDACTED]	Componente relatore
Avv. [REDACTED]	Componente
assistita dal dott. [REDACTED]	Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 046/20 contro:

l'allenatore [REDACTED] (C.F: BLLSRG78L04F027G), nato a Massafra (TA) il 04.07.1978 e residente in Ostuni (BR) C.da Certosa snc

INCOLPATO

di violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping), in quanto il cavallo [REDACTED], da lui allenato, è stato trovato positivo alla sostanza "Cobalto" in occasione della seconda corsa Premio "GARRESE", disputata il 28 ottobre 2019 all'Ippodromo di Taranto.

FATTO

Con atto di incolpazione del 03 settembre 2020 la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore [REDACTED] per essere il cavallo [REDACTED], da lui allenato, risultato positivo alla sostanza proibita "Cobalto", a seguito dell'accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa Premio "Garrese", dal medesimo disputata in data 28 ottobre 2019 all'Ippodromo di Taranto.

Con comunicazione in data 27 novembre 2019 il Servizio Veterinario e Benessere Animale - Ufficio Antidoping dava atto che le analisi antidoping relative ai campioni biologici del cavallo [REDACTED] avevano dato esito positivo alla sostanza "Cobalto".

Contestualmente, nel rispetto prioritario della tutela del benessere animale, veniva disposto l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per il giorno 04 maggio 2021, il Presidente dava atto della presenza dei difensori dell'incolpato, avv.ti [REDACTED] e [REDACTED], giuste deleghe in atti.

L'avv. [REDACTED] preliminarmente evidenziava l'adozione di una Direttiva dell'Ente, successiva al prelievo, con cui veniva riconosciuta la sussistenza di un vizio procedurale nella rilevazione del cobalto nell'esame da urine.

Sempre in via preliminare sollevava l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare, non avendo rinvenuto all'interno del fascicolo la prova del tempestivo invio dell'atto di incolpazione.

I procuratori dell'incolpato depositavano, infine, una relazione del proprio Consulente tecnico dalla quale emergerebbe la non regolarità delle analisi in relazione alla particolarità della sostanza cobalto. Concludevano chiedendo, nel merito, l'assoluzione dell'incolpato.

La Procura della Disciplina concludeva, a sua volta, depositando le conclusioni in forma scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va esaminata, preliminarmente, l'eccezione sollevata dai difensori dell'incolpato in relazione all'assunzione da parte dell'Ente di un provvedimento con cui sarebbe stata riconosciuta la sussistenza di un vizio procedurale nella rilevazione del cobalto nell'esame da urine, in quanto prodromica ed assorbente il merito ove ritenuta applicabile anche al caso di specie.

A tal fine viene acquisito d'ufficio il provvedimento del Direttore Generale del 15 gennaio 2020, protocollo 2903, che, in effetti, riconoscendo alcune criticità in merito all'attendibilità dei risultati delle analisi eseguiti esclusivamente attraverso il prelievo delle urine, ritenendole poco attendibili, ha disposto per il futuro la sospensione, da parte del UnireLab s.r.l., delle procedure analitiche per la determinazione del Cobalto nella matrice biologica urina, auspicando l'introduzione del doppio campionamento - Sangue / Urine -.

Verificato quanto sopra, pur disponendo il provvedimento citato solo per l'avvenire, questa Commissione ritiene equo applicare al caso di specie il principio del *favor rei*, disponendo il non luogo a procedere nei confronti dell'incolpato attesa la non certa attendibilità dei risultati eseguiti dal Laboratorio con la sola metodologia del prelievo delle urine.

P. Q. M.

La Commissione assolve il sig. [REDACTED] in ordine all'addebito mossogli.

Conferma l'ordine di arrivo Premio "GARRESE", disputatosi il 28 ottobre 2019 all'Ippodromo di Taranto.

Il Componente estensore
Avv. [REDACTED]

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
047/2020	03.05.2021	048/21	03/06/2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAFT in Via XX Settembre, 20 in data 03.05.2021 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente
Avv. Emilia Parisi	Componente relatore
Avv. Sergio Terzaghi	Componente

assistita dal

Sig. Sandro Perelli	con funzioni di Segretario
---------------------	----------------------------

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento N° Ruolo 47/2020 contro [REDACTED].

DEFERITO

per aver violato l'art. 4 e la codifica A11 del Regolamento, presso l'ippodromo di Cesena (FM) il 12.12.2019.

FATTO

Durante lo svolgimento delle corse indette in data 04.09.2020, per il premio "Il babbo più bello d'Italia", all'ippodromo di Cesena, il cavallo [REDACTED], guidato dal sig. [REDACTED], a seguito di due anticipi di uscita dai nastri in partenza, è stato escluso dalla gara, con applicazione della codifica B11. Invitato ad uscire dalla pista insieme al proprio allievo, il sig. [REDACTED] si è avvicinato allo Starter inveendo contro lo stesso, mediante offese e tentate aggressioni.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Per tali ragioni, la Giuria in funzione presso l'ippodromo di Cesena ha deferito alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza il signor [REDACTED], con provvedimento del 04 settembre 2020, contestandogli gravi offese e minacce nei confronti dello Starter.

La Commissione di disciplina di Prima Istanza ha fissato la prima udienza per il giorno 03.05.2021, come da avviso ritualmente comunicato agli incolpati. Alla predetta udienza, il Presidente ha dato atto della presenza della parte e del suo difensore, nonché del deposito di una sua memoria difensiva.

La Procura ha chiesto la conferma della responsabilità disciplinare dell'incolpato, con l'irrogazione della sospensione di 40 giorni, ridotta rispetto a quella indicata dalla Giuria di Cesena.

DIRITTO

All'esito di una ponderata e attenta analisi delle dichiarazioni in atti, delle memorie e del documento di deferimento della Giuria di Cesena, questa Commissione deve concludere che nessuna delle prove fornite dagli incolpati è utile ad escludere la violazione dell'art. 4 del regolamento e la correlata applicazione della sanzione di cui alla codifica A11 – Offese agli Addetti.

Ciò anche alla luce della dichiarazione di assunzione di responsabilità rilasciata dallo stesso incolpato, nella quale è dato leggersi: *“mi rivolgevo allo Starter e in romanesco dicevo: <<ma che sei scemo che me butti fuori dalla pista?!>>”*.

Come ribadito in diverse occasioni, questa Commissione è attenta a scongiurare qualsiasi condotta antisportiva atta ad alterare il corretto spirito che deve connotare le condotte dei partecipanti e il contesto di gara.

In linea con quanto stabilito dalle norme che disciplinano il settore ippico, l'operatore deve **“tenere un comportamento corretto nell'ambito dell'ippodromo e fuori di esso [..]”** (art. 4 del Regolamento) e **“In caso di scorrettezze subite nel corso della gara, i soggetti interessati sono tenuti a presentare reclamo per iscritto alla Giuria”**.

Nel caso di specie, l'incolpato ha deciso di far valere le proprie ragioni arbitrariamente nei confronti del Starter, insultandolo, in spregio al Regolamento e dando seguito a modalità operative non ortodosse.

Tali atteggiamenti rientrano pienamente nelle vie di fatto e violano l'art. 4 del Regolamento.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Premesso quanto sopra, come bene evidenziato dalla Procura, la sanzione comminata dalla Giuria è sproporzionata rispetto a quanto previsto dalla Codifica A11; secondo il disposto normativo, nei casi più gravi è possibile applicare una sanzione pari a 40 giorni, quale misura massima irrogabile dalla Giuria.

In ragione di tale constatazione e della circostanza per la quale l'incolpato ha mostrato un atteggiamento resipiscente in sede di audizione, questa Commissione ritiene giusto non aggravare la sanzione e ridurre la stessa nei termini di legge.

P.Q.M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del sig. ██████████ in ordine all'addebito mossogli, con irrogazione della sanzione della sospensione per giorni 40 (quaranta), ridotta rispetto a quella comminata dalla Giuria di Cesenza, già scontata.

Roma, 03 maggio 2021

Il Relatore

Avv. Emilia PARISI

Il Presidente

Avv. Francesco FERRONI

Lo Starter invitava il [redacted] ad allontanarsi, in quanto era in pista senza titolo.
L'odierno incolpato proferiva offese e minacce nei confronti dello Starter e veniva allontanato dagli addetti alla vigilanza.

Dopo circa 15 minuti, il [redacted] tentava nuovamente di aggredire lo Starter in sala commissari, dove veniva allontanato dalla vigilanza.

Il provvedimento di deferimento per i suddetti fatti veniva notificato all'interessato mediante affissione nella bacheca presente presso la segreteria della società di corse.

All'udienza dell'3.5.2021 non compariva l'incolpato.

Per la Procura della disciplina, compariva l'[redacted] che si riportava alle conclusioni scritte depositate.

DIRITTO

Il fatto ascritto al [redacted] nel provvedimento di deferimento, vale a dire la violazione dell'art. 4 del Regolamento delle corse al trotto, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Più precisamente, il Sig. [redacted], guidatore, in occasione della V corsa [redacted] presso l'ippodromo di Cesena, del 4.09.2020, insultava lo Starter in pista mentre erano temporaneamente sospese le operazioni di partenza.

Successivamente, anche in sala commissari, rivolgeva allo Starter epiteti ingiuriosi e minacce. L'allontanamento del Sig. [redacted] si rendeva possibile solo con l'intervento della vigilanza dell'Ippodromo.

Il comportamento del Sig. [redacted] non appare né consono né rispettoso delle persone e dei luoghi di gara.


Appare pertanto violato l'art. 4 del Regolamento delle corse al trotto, il quale prevede l'obbligo, per ogni operatore, *"di tenere un comportamento corretto nell'ambito dell'ippodromo e fuori di esso"*.

Tanto considerato, l'intestata Commissione ritiene di allinearsi alle conclusioni formulate dalla Procura.

P.Q.M.

la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. [redacted] in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sospensione indicata dalla Giuria e già scontata (codifica A11 - 40 giorni).

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
56/20	3/5/2021	050/21	03/06/2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, 20 in data 3 maggio 2021 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente relatore
Avv. [REDACTED]	Componente
Avv. [REDACTED]	Componente
assistita dal Sig. [REDACTED]	Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N Ruolo 56/2020 contro:
[REDACTED] – guidatore - nato a [REDACTED] (presente)

INCOLPATO

Per violazione del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite sui guidatori e cavalieri

FATTO

Con comunicazione del 18.09.2020, l'Ufficio Antidoping segnalava alla Procura di Disciplina che, in data 21.10.2019, veniva accertata la positività del Sig. [REDACTED] alla sostanza Sotalolo rientrante tra quelle indicate nella lista di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite.

Con atto di incolpazione depositato in data 28.9.2020, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. [REDACTED] per i suddetti fatti.

All'udienza dell'3.5.2021, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, compariva l'incolpato, il quale depositava documentazione atta a dimostrare la necessità di assumere continuativamente il farmaco contenente il principio attivo della sostanza rinvenuta.

Per la Procura della disciplina, compariva l'Avv. [REDACTED] che, a modifica dell'atto di incolpazione, chiedeva l'archiviazione del procedimento a carico dell'incolpato.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. ██████████ nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione dell'art. 2 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite Cavalieri e Guidatori, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Più precisamente, la positività dell'incolpato alla sostanza Sotalolo rientrante tra quelle di cui all'allegato del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, in violazione dell'art. 2 del predetto Regolamento, risulta accertata dagli esiti delle prime e seconde analisi, ritualmente eseguite a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di Taranto in data 21.10.2019.


Invero, all'udienza del 3.05.2021, il ██████████ depositava memoria e documentazione da cui si evince che l'odierno incolpato è affetto da aritmia extrasistolica ventricolare ripetitiva nonché la correlata necessità di assumere continuativamente il farmaco contenente il principio attivo della sostanza rinvenuta.

Considerato il comportamento del guidatore che ammetteva di aver assunto farmaci contenenti il predetto principio attivo e produceva documentazione medica attestante la necessità dell'assunzione del farmaco in questione tale da motivare la presenza della sostanza proibita rinvenuta, l'intestata Commissione ritiene di allinearsi alle richieste dalla Procura.

P.Q.M.

la Commissione assolve il Sig. ██████████ in ordine all'addebito mossogli.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
57/20	03.05.2021	051/21	03/06/2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAFT in Via XX Settembre, 20 in data 03.05.2021 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni
Avv. Emilia Parisi
Avv. Sergio Terzaghi

Presidente
Componente relatore
Componente

assistita dal
Sig. Sandro Perelli

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 57/20 contro il sig. [REDACTED]

INCOLPATO

di aver violato l'allegato 1 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite su guidatori e cavalieri, in quanto risultato positivo alla sostanza *Idroclorotiazide*, in occasione della disputa tenutasi presso l'Ippodromo di Pontecagnano il 05.11.2019.

FATTO

Con atto di incolpazione del 28.09.2020 la Procura della Disciplina ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del guidatore, Sig. [REDACTED], poiché incolpato dell'assunzione di *Idroclorotiazide*.

La positività alla sostanza è stata riscontrata a seguito delle analisi ritualmente eseguite sul campione biologico prelevato in occasione della disputa.

I risultati delle analisi sono stati trasmessi all'interessato, con invito ad effettuare le controanalisi. A seguito del deposito dell'atto di incolpazione per mano della Procura di disciplina, la Commissione di disciplina di Prima Istanza ha fissato la prima udienza al 03.05.2021. Alla predetta udienza il Presidente della Commissione di disciplina di Prima Istanza ha dato della presenza del difensore dell'incolpato e del deposito di una memoria, corredata da allegati, tra cui i certificati medici dell'incolpato; alla luce delle risultanze istruttorie la Procura della disciplina, in rettifica alle precedenti conclusioni, ha chiesto il proscioglimento dell'incolpato.

DIRITTO

Dalle risultanze delle analisi effettuate sul campione biologico analizzato è emersa la positività dell'incolpato alla sostanza *Idroclorotiazide*. L'assunzione di tale sostanza costituisce una violazione degli artt. 2, 9 e dell'Allegato 1 del regolamento antidoping.

Tuttavia, la documentazione prodotta in allegato alla memoria e, in originale, in visione dal difensore, attesta che l'incolpato è affetto da una grave patologia, per la cui cura non può esimersi dall'assunzione di taluni farmaci aventi il medesimo principio attivo rinvenuto a seguito delle analisi per cui è procedimento. Tale circostanza emerge anche dalle dichiarazioni fornite dall'incolpato già al momento del prelievo. La documentazione attesta, altresì, un trattamento di cure terapeutico *sine die*, così escludendo l'occasionalità dell'assunzione del farmaco.

P.Q.M.

La Commissione assolve il Sig. [REDACTED] dall'addebito mossogli.

Roma, 03.05.2021

Il Componente relatore

Avv. Emilia PARISI

Il Presidente

Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
58/20	4/5/2021	052/21	03/06/2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, 20 in data 4 maggio 2021
con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni

Presidente relatore

Avv. [REDACTED]

Componente

Avv. [REDACTED]

Componente

assistita dal

Sig. [REDACTED]

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N Ruolo 58/2020 contro:

[REDACTED] - guidatore - nato a [REDACTED] il [REDACTED] (assente)

INCOLPATO

Per violazione del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite sui guidatori e cavalieri

FATTO

Con comunicazione del 18.09.2020, l'Ufficio Antidoping segnalava alla Procura di Disciplina che, in data 21.11.2019, veniva accertata la positività del Sig. [REDACTED] alla sostanza Idroclorotiazide rientrante tra quelle indicate nella lista di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite.

Con atto di incolpazione depositato in data 28.9.2020, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. [REDACTED] per i suddetti fatti.

All'udienza dell'4.5.2021, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva l'incolpato, il quale però depositava documentazione atta a dimostrare la necessità di assumere continuativamente il farmaco contenente il principio attivo della sostanza rinvenuta. Per la Procura della disciplina, compariva l'[REDACTED] che, a modifica dell'atto di incolpazione, chiedeva l'archiviazione del procedimento a carico dell'incolpato.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. ██████████ nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione dell'art. 2 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite Cavalieri e Guidatori, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Più precisamente, la positività dell'incolpato alla sostanza Idroclorotiazide rientrante tra quelle di cui all'allegato del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, in violazione dell'art. 2 del predetto Regolamento, risulta accertata dagli esiti delle prime e seconde analisi, ritualmente eseguite a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di ██████████ in data 21.11.2019.


Invero, in vista dell'udienza del 4.05.2021, il Sig. ██████████ depositava memoria e documentazione da cui si evince che l'odierno incolpato è affetto da ipertensione nonché la correlata necessità di assumere continuativamente il farmaco contenente il principio attivo della sostanza rinvenuta.

Considerato il comportamento del guidatore che ammetteva di aver assunto farmaci contenenti il predetto principio attivo, produceva documentazione medica attestante la necessità dell'assunzione del farmaco in questione tale da motivare la presenza della sostanza proibita rinvenuta e rimetteva tre precedenti atti di archiviazione con i quali era stata positivamente valutata la violazione ai fini della violazione antidoping, l'intestata Commissione ritiene di allinearsi alle richieste dalla Procura.

P.Q.M.

la Commissione assolve il Sig. ██████████ in ordine all'addebito mossogli.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroh



Per la Procura della disciplina, compariva l'Avv. [REDACTED] che si riportava all'atto di incolpazione e alle conclusioni scritte depositate.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. [REDACTED] nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione dell'art. 2 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite Cavalieri e Guidatori, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Più precisamente, la positività dell'incolpato alla sostanza Bisoprololo rientrante tra quelle di cui all'allegato del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, in violazione dell'art. 2 del predetto Regolamento, risulta accertata dagli esiti delle prime e seconde analisi, ritualmente eseguite a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di Roma in data 20.11.2019.

Considerato il comportamento del guidatore che ammetteva di aver assunto farmaci contenenti il predetto principio attivo ma non produceva alcuna documentazione e/o certificazione medica attestante la necessità dell'assunzione del farmaco in questione tale da motivare la presenza della sostanza proibita rinvenuta, l'intestata Commissione ritiene di allinearsi alle richieste dalla Procura.

P.Q.M.

la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. [REDACTED] in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di guidatore per mesi 1 (uno), oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento/00).

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
60/20	4/5/2021	054/21	03/06/2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, 20 in data 4 maggio 2021
con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni

Presidente relatore

Avv. [REDACTED]

Componente

Avv. [REDACTED]

Componente

assistita dal

Sig. [REDACTED]

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N Ruolo 60/2020 contro:

[REDACTED] - guidatore - nato a [REDACTED] (assente)

INCOLPATO

Per violazione del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite sui guidatori e cavalieri

FATTO

Con comunicazione del 18.09.2020, l'Ufficio Antidoping segnalava alla Procura di Disciplina che, in data 10.11.2019, veniva accertata la positività del Sig. [REDACTED] alla sostanza Bisoprololo rientrante tra quelle indicate nella lista di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite.

Con atto di incolpazione depositato in data 28.9.2020, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. [REDACTED] per i suddetti fatti.

All'udienza dell'4.5.2021, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva l'incolpato, il quale però depositava documentazione atta a dimostrare la necessità di assumere continuativamente il farmaco contenente il principio attivo della sostanza rinvenuta. Per la Procura della disciplina, compariva l'Avv. [REDACTED] che, a modifica dell'atto di incolpazione, chiedeva l'archiviazione del procedimento a carico dell'incolpato.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. ██████████ nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione dell'art. 2 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite Cavalieri e Guidatori, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Più precisamente, la positività dell'incolpato alla sostanza Bisoprololo rientrante tra quelle di cui all'allegato del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, in violazione dell'art. 2 del predetto Regolamento, risulta accertata dagli esiti delle prime e seconde analisi, ritualmente eseguite a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di Torino in data 10.11.2019.

Invero, in vista dell'udienza del 4.05.2021, il Sig. ██████████ depositava memoria e documentazione da cui si evince che l'odierno incolpato è affetto da extrasistolia nonché la correlata necessità di assumere continuativamente il farmaco contenente il principio attivo della sostanza rinvenuta.

Considerato il comportamento del guidatore che ammetteva di aver assunto farmaci contenenti il predetto principio attivo e produceva documentazione medica attestante la necessità dell'assunzione del farmaco in questione tale da motivare la presenza della sostanza proibita rinvenuta, l'intestata Commissione ritiene di allinearsi alle richieste dalla Procura.

P.Q.M.

la Commissione assolve il Sig. ██████████ in ordine all'addebito mossogli.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
066/20	04/05/2021	055/21	03/06/2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in via XX Settembre n. 20, in data 04.05.2021 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco FERRONI

assistita dal

dott.

Presidente

Componente relatore

Componente

Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 066/20 contro:

l'allenatore (C.F.), nato a (NA) il
residente in Somma Vesuviana (NA),

INCOLPATO

di violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping), in quanto il cavallo da lui allenato, è stato trovato positivo alla sostanza "Dimetilsulfossido" in occasione della corsa, Premio disputata il 21 dicembre 2019 all'Ippodromo di

FATTO

Con atto di incolpazione del 06 ottobre 2020 la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore per essere il cavallo da lui allenato, risultato positivo alla sostanza proibita "Dimetilsulfossido", a seguito dell'accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa Premio dal medesimo disputata in data 21 dicembre 2019 all'Ippodromo

Con comunicazione in data 22 gennaio 2020 il Servizio Veterinario e Benessere Animale - Ufficio Antidoping dava atto che le analisi antidoping relative ai campioni biologici del cavallo avevano dato esito positivo alla sostanza "Dimetilsulfossido".



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

Contestualmente, nel rispetto prioritario della tutela del benessere animale, veniva disposto l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per il giorno 04 maggio 2021, il Presidente accertava la regolare notifica dell'avviso di trattazione all'incolpato in data 02/04/2021 e del deposito da parte della Procura della Disciplina di un atto scritto contenente le conclusioni.

Non essendovi richieste istruttorie il procedimento veniva trattenuto per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si osserva preliminarmente che non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore [REDACTED] per essere il cavallo [REDACTED] risultato positivo, durante un controllo antidoping effettuato nella giornata di corse del 21 dicembre 2019 all'ippodromo di [REDACTED] alla sostanza proibita "Dimetilsulfossido", farmaco ad azione analgesica ed antinfiammatoria, la cui assunzione costituisce violazione del regolamento antidoping.

Ed invero gli accertamenti effettuati in sede di analisi, con procedimento immune da vizi, hanno certificato la presenza, senza ombra di dubbio, nel campione biologico del cavallo della sostanza proibita dal Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite.

Pertanto, in presenza della prova oggettiva dell'avvenuto doping, costituita dal risultato delle analisi, - non avendo l'incolpato fornito prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla presunta assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi - la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell' art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore quale esclusivo affidatario dello stesso cavallo, applicando allo stesso la sanzione richiesta dalla Procura di Disciplina nell'atto di incolpazione maggiorata in conseguenza dell'acclarata presenza di recidiva sanzionata con decisione n. [REDACTED] della Commissione di Disciplina di I^a Istanza.

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del sig. [REDACTED] in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e da ogni altra da lui eventualmente rivestita per mesi 4 (quattro) oltre alla multa di € 1.000,00 (mille/00) in considerazione della recidiva sanzionata con decisione n. [REDACTED] della Commissione di Disciplina di I^a Istanza.

Ordina il distanziamento totale del cavallo [REDACTED] dall'ordine di arrivo del premio [REDACTED] disputatosi il 21 dicembre 2019 all'ippodromo [REDACTED] e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente estensore
Avv. Giuseppe GIUNTA

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI



Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO 067/20	UDIENZA DEL 04/05/2021	DECISIONE N. 056/21	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03/06/2021	IL SEGRETARIO
----------------------	---------------------------	------------------------	--	-------------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in via XX Settembre n. 20, in data 04.05.2021 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco FERRONI
Avv. [REDACTED]
Avv. [REDACTED]
assistita dal
dott. [REDACTED]

Presidente
Componente relatore
Componente

Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 067/20 contro:

l'allenatore [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato a [REDACTED] (TO) il [REDACTED]
residente in Momo (NO) [REDACTED]

INCOLPATO

di violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping), in quanto il cavallo [REDACTED], da lui allenato, è stato trovato positivo alla sostanza "Desametasone" in occasione della corsa Premio [REDACTED] disputata il 15 dicembre [REDACTED] all'Ippodromo di [REDACTED]

FATTO

Con atto di incolpazione del 06 ottobre 2020 la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore [REDACTED] per essere il cavallo [REDACTED] da lui allenato, risultato positivo alla sostanza proibita "Desametasone", a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in occasione della corsa Premio [REDACTED], dal medesimo disputata in data 15 dicembre [REDACTED] all'Ippodromo [REDACTED]. Con comunicazione in data 22 gennaio 2020 il Servizio Veterinario e Benessere Animale - Ufficio Antidoping dava atto che le analisi antidoping relative ai campioni biologici del cavallo [REDACTED] avevano dato esito positivo alla sostanza "Desametasone".



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

Contestualmente, nel rispetto prioritario della tutela del benessere animale, veniva disposto l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per il giorno 04 maggio 2021, il Presidente accertava la regolare notifica dell'avviso di trattazione all'incolpato in data 2/04/2021 e del deposito da parte della Procura della Disciplina di un atto scritto contenente le conclusioni.

Non essendovi richieste istruttorie il procedimento veniva trattenuto per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si osserva preliminarmente che non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore [redacted] per essere il cavallo [redacted] risultato positivo, durante un controllo antidoping effettuato nella giornata di corse del 15 dicembre [redacted] all'ippodromo di [redacted] alla sostanza proibita "Desametasone", farmaco corticosteroideo ad azione antinfiammatoria, la cui assunzione costituisce violazione del regolamento antidoping.

Ed invero gli accertamenti effettuati in sede di analisi, con procedimento immune da vizi, hanno certificato la presenza, senza ombra di dubbio, nel campione biologico del cavallo della sostanza proibita dal Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite.

Pertanto, in presenza della prova oggettiva dell'avvenuto doping, costituita dal risultato delle analisi, - non avendo l'incolpato fornito prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla presunta assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi - la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell' art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore quale esclusivo affidatario dello stesso cavallo, applicando allo stesso la sanzione richiesta dalla Procura di Disciplina nell'atto di incolpazione.

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del sig. [redacted] in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e da ogni altra da lui eventualmente rivestita per mesi 2 (due) oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento/00).

Ordina il distanziamento totale del cavallo [redacted] dall'ordine di arrivo del premio [redacted] disputatosi il 15 dicembre [redacted] all'ippodromo di [redacted] e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente estensore
Avv. Giuseppe GIUNTA

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
070/20	04/05/2021	057/21	03/06/2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in via XX Settembre n. 20, in data 04.05.2021 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco FERRONI	Presidente
Avv. [REDACTED]	Componente relatore
Avv. [REDACTED]	Componente
assistita dal dott. [REDACTED]	Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 070/20 contro:

l'allenatore [REDACTED] (C.F: MRLNCL69R15I234J), nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 15.10.1969 ed ivi residente in Via Santella, 10/sc. A, residenza Le Torri

INCOLPATO

di violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping), in quanto il cavallo [REDACTED] da lui allenato, è stato trovato positivo alla sostanza "Cobalto" in occasione della quarta corsa Premio "Bernalda", disputata il 07 novembre 2019 all'Ippodromo di Castelluccio dei Sauri.

FATTO

Con atto di incolpazione del 06 ottobre 2020 la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore [REDACTED] per essere il cavallo [REDACTED], da lui allenato, risultato positivo alla sostanza proibita "Cobalto", a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in occasione della corsa Premio "Bernalda", dal medesimo disputata in data 07 novembre 2019 all'Ippodromo di Castelluccio dei Sauri.

Con comunicazione in data 12 dicembre 2019 il Servizio Veterinario e Benessere Animale - Ufficio Antidoping dava atto che le analisi antidoping relative ai campioni biologici del cavallo [REDACTED] avevano dato esito positivo alla sostanza "Cobalto".

Contestualmente, nel rispetto prioritario della tutela del benessere animale, veniva disposto l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per il giorno 04 maggio 2021, il Presidente dava atto della presenza dell'incolpato e del suo difensore, avv. [REDACTED]

Quest'ultimo, preliminarmente, evidenziava l'adozione, da parte del Direttore Generale dell'Ente, di un provvedimento in data 15 gennaio 2020, protocollo 2903, con cui, riconosciuta la sussistenza di un vizio procedurale nella rilevazione del cobalto nell'esame da urine, avrebbe ordinato agli Uffici di sospendere e non attivare procedimenti sanzionatori per questi casi.

Concludeva chiedendo l'acquisizione del provvedimento e, in subordine, nel merito, l'archiviazione del procedimento riportandosi altresì a quanto prodotto, a mezzo mail, dal proprio Consulente.

La Procura della Disciplina concludeva, a sua volta, depositando le conclusioni in forma scritta.

Il procedimento veniva, dunque, trattenuto per la decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va esaminata, preliminarmente, l'eccezione sollevata dal difensore dell'incolpato in relazione all'assunzione da parte del Direttore Generale dell'Ente di un provvedimento con cui, riconosciuta la sussistenza di un vizio procedurale nella rilevazione del cobalto nell'esame da urine, avrebbe ordinato agli Uffici di sospendere e non attivare procedimenti sanzionatori per questi casi, in quanto prodromica ed assorbente il merito ove ritenuta applicabile anche al caso di specie.

A tal fine viene acquisito d'ufficio il predetto provvedimento del Direttore Generale che, in effetti, riconoscendo alcune criticità in merito all'attendibilità dei risultati delle analisi eseguiti esclusivamente attraverso il prelievo delle urine, ritenendole poco attendibili, ha disposto per il futuro la sospensione, da parte del UnireLab s.r.l., delle procedure analitiche per la determinazione del Cobalto nella matrice biologica urina, auspicando l'introduzione del doppio campionamento - Sangue / Urine -.

Verificato quanto sopra, pur disponendo il provvedimento citato solo per l'avvenire, questa Commissione ritiene equo applicare al caso di specie il principio del *favor rei*, disponendo il non luogo a procedere nei confronti dell'incolpato attesa la non certa attendibilità dei risultati eseguiti dal Laboratorio con la sola metodologia del prelievo delle urine.

P. Q. M.

La Commissione assolve il sig. [REDACTED] in ordine all'addebito mossogli.

Conferma l'ordine di arrivo della corsa Premio "Bernalda", disputatasi il 07 novembre 2019 all'Ippodromo di Castelluccio dei Sauri.

Il Componente estensore
Avv. [REDACTED]

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
42/20	3/5/2021	058/21	03/06/2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, 20 in data 3 maggio 2021 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente relatore
Avv. [REDACTED]	Componente
Avv. [REDACTED]	Componente
assistita dal Sig. [REDACTED]	Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N Ruolo 42/2020 contro:

[REDACTED] - allenatore - nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] e residente in [REDACTED] ([REDACTED])
[REDACTED] (assente)

INCOLPATO

Ai sensi dell'art. 26 regolamento galoppo, di essere responsabile del comportamento del suo artiere, Sig. [REDACTED], che sferrava un calcio alla cavalla [REDACTED], in occasione della III corsa Premio [REDACTED], presso l'ippodromo di [REDACTED], del 21.08.2020

FATTO

Con comunicazione del 25.08.2020, la terna commissariale nella giornata di corse del 21.08.2020, presso l'ippodromo di [REDACTED] deferiva all'intestata Commissione l'allenatore, Sig. [REDACTED] per quanto accaduto in occasione della III corsa Premio [REDACTED] di [REDACTED]

In particolare, la cavalla [REDACTED], di proprietà del Sig. [REDACTED] ed allenata dall'odierno incolpato, non prendeva parte alla predetta corsa in quanto lasciata al palo di partenza dallo Starter, a causa del rifiuto della stessa ad entrare nelle gabbie di partenza.

L'artiere, [REDACTED], veniva invitato dallo Starter ad uscire dalla pista e, in tal frangente, alla presenza anche dell'allenatore delegato dal Sig. [REDACTED] Sig. [REDACTED], sferrava un calcio violento al fianco dell'animale.

In data 26.08.2020 veniva regolarmente notificato al Sig. [REDACTED] il deposito del deferimento da parte dei Commissari in funzione all'ippodromo di [REDACTED] per i suddetti fatti.

All'udienza dell'3.5.2021 non compariva l'incolpato.

Per la Procura della disciplina, compariva l'Avv. [REDACTED] che si riportava alle conclusioni scritte depositate.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. [REDACTED] nel provvedimento di deferimento, vale a dire la violazione dell'art. 26 del Regolamento Galoppo, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Più precisamente, il violento calcio sferrato al fianco della cavalla [REDACTED] dall'artiere [REDACTED] in occasione della III corsa Premio [REDACTED] di [REDACTED] del 21.08.2020, presso l'ippodromo di [REDACTED], veniva ripreso dalle telecamere e, comunque, veniva confermato dall'artiere stesso che, convocato dalla Giuria a rendere conto dell'episodio, sminuiva l'accaduto.

Inoltre, il Sig. [REDACTED] con apposita memoria, confermava che l'artiere era un suo collaboratore, ammettendo che lo stesso aveva tenuto un comportamento scorretto.

Appare pertanto applicabile l'art. 26 del Regolamento Galoppo, secondo cui *"l'allenatore è responsabile di tutto ciò che attiene ai cavalli affidatigli e anche del comportamento dei suoi delegati, collaboratori o dipendenti, pur se occasionali, addetti alla custodia, anche temporanea, degli stessi"*.

Per l'accertamento della responsabilità del Sig. [REDACTED] alcun rilievo assume la circostanza che lo stesso non era presente al momento dei fatti, avendo delegato il Sig. [REDACTED]. Tanto considerato, l'intestata Commissione ritiene di allinearsi alle conclusioni formulate dalla Procura.

P.Q.M.

la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. [REDACTED] in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della multa di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni





*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
049/2020	03.05.2021	059/21	03/06/2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAFT in Via XX Settembre, 20 in data 03.05.2021 con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni

Presidente

Avv. Emilia Parisi

Componente relatore

Avv. Sergio Terzaghi

Componente

assistita dal

Sig. Sandro Perelli

con funzioni di Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento N° Ruolo 49/2020 contro [REDACTED].

DEFERITO

per aver violato gli artt. 9 e 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, presso l'ippodromo di Chilivani il 05.09.2020.

FATTO

Durante i controlli relativi alle procedure antidoping, previsti per la giornata del 05.09.2020, all'ippodromo di Chilivani, il fantino, sig. [REDACTED], è stato colto dalla Dott.ssa Maria Grazia Lovico mentre alterava il proprio campione di urina, necessario alle rituali analisi, ivi aggiungendo acqua del rubinetto. Conseguentemente, il sig. [REDACTED] è stato immediatamente sanzionato dai Commissari di Riunione in funzione presso l'Ippodromo, con l'applicazione della multa pari ad euro 1.500= e il deferimento a questa Commissione.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

La Commissione di disciplina di Prima Istanza ha fissato la prima udienza per il giorno 03.05.2021, come da avviso ritualmente comunicato agli incolpati. A tale udienza, il Presidente ha dato atto della rituale convocazione della parte e dell'assenza dell'incolpato o di un suo difensore.

La Procura ha chiesto la conferma della sanzione irrogata, pari ad euro 1.500,00 di multa.

DIRITTO

Come si evince dalla documentazione in atti, la commissione dell'illecito contestato in flagranza è dirimente ai fini della conferma delle sanzioni comminate.

Ciò anche in ragione del verbale redatto dai Commissari di Giuria, sottoscritto dall'incolpato e corredato da una dettagliata indicazione dell'evento, ad opera del funzionario ispettore di disciplina e del medico incaricato del prelievo. In tale dichiarazione è altresì presente l'ora dell'evento illecito e le modalità di esecuzione.

Come noto, questa Commissione è attenta a scongiurare qualsiasi condotta antisportiva atta ad alterare il corretto spirito che deve connotare le condotte dei partecipanti e il contesto di gara.

Nel caso di specie, al fine di esimersi dal rituale controllo, a cui ogni sportivo si impegna nel momento in cui decide di partecipare alle gare indette, il fantino è venuto meno agli obblighi previsti dall'art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite e, in particolare, all'obbligo di collaborazione ivi espressamente previsto.

P.Q.M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del sig. ██████████ in ordine all'addebito mossogli, conferma la sanzione irrogata dalla Giuria di Chilivani in data 05.09.2020 e, per l'effetto, conferma la sanzione della multa di euro 1.500= (euro millecinquecento/00).

Roma, 03 maggio 2021

Il Relatore

Avv. Emilia PARISI

Il Presidente

Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
Alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO 61/2020	UDIENZA DEL 04/05/2021	DECISIONE N. 060/21	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04/06/2021	IL SEGRETARIO
-----------------------	---------------------------	-------------------------------	---	---------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, in data 04 Maggio 2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente
Avv. Sergio Terzaghi	Componente relatore
Avv. Giuseppe Giunta	Componente

assistita dal

Dott. Sandro PERELLI	Segretario
----------------------	------------

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 61/2020 contro:

Sig. [REDACTED]

[REDACTED], guidatore di cavalli da corsa al
trotto;

INCOLPATO

della violazione di quanto prescritto nell'allegato 2 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite su guidatori e cavalieri, per accertata positività alla sostanza metoprololo.

FATTO

Con atto di incolpazione del 28.09.2020, la Procura di Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti del Sig. ██████████, guidatore, risultato positivo alla sostanza proibita metoprololo a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in data 09/11/19, presso l'Ippodromo di Montegiorgio.

Detta positività è risultata dalle I e II analisi ritualmente effettuate che hanno riscontrato la presenza di metoprololo, sostanza ricompresa tra quelle tipizzate nell'allegato 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite su guidatori e cavalieri.

La Procura formulava atto di incolpazione nei confronti del driver ██████████ affinché la Commissione di Prima Istanza ne dichiarasse la responsabilità disciplinare, ne disponga la sospensione per mesi 1 (uno) e sanzioni l'incolpato con la multa di €500,00 (cinquecento//00).

Successivamente, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza disponeva la trattazione del procedimento per il giorno 04.05.2021 dandone rituale e formale avviso al Sig. ██████████.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina per la suddetta data, l'incolpato depositava, a mezzo e-mail, n°2 memorie, rispettivamente datate 14 aprile 2021 e 26 aprile 2021, allegando certificazione medica del Dott. ██████████ del 13.02.2020.

L'incolpato, in forza di quanto dedotto e prodotto, chiedeva quindi la propria assoluzione.

La Procura, vista la certificazione medica depositata, chiedeva che fosse ordinata l'esibizione dell'originale o. in subordine, che fosse dichiarata la responsabilità dell'incolpato.

DIRITTO

L'incolpato, in quanto affetto da ipertensione arteriosa, asseriva di assumere, in forza di prescrizioni mediche del Dott. ██████████ farmaci contenenti metoprololo in modo continuativo da diverso tempo e di non aver mai taciuto, durante i prelievi antidoping, di utilizzare detta sostanza a scopo medico.

Quanto sopra si evince *ictu oculi* dal verbale della convocazione al controllo delle sostanze proibite del 09.11.2019, in cui l'incolpato dichiara di aver assunto proprio il metoprololo.

Il Regolamento per il controllo delle sostanze proibite su guidatori e cavalieri all'art. 2 comma 2 stabilisce che: *“Non è proibita la presenza delle sostanze indicate nell'allegato 2, previa prescrizione di un medico abilitato e delle sostanze di cui all'allegato 3, purché si presentino con concentrazioni urinarie inferiori a quelle ivi indicate”*.

Da quanto prodotto in atti emerge il fatto che il farmaco sia stato assunto dal sig. [REDACTED] dietro prescrizione medica.

A ciò va aggiunto il fatto che l'incolpato non ha più rinnovato la licenza di guidatore.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione decideva, come da dispositivo, per l'assoluzione del guidatore.

PQM

La Commissione assolve il Sig. [REDACTED] dall'addebito mossogli.

Roma, 04 maggio 2021

Il Presidente

Avv. Francesco FERRONI

Il Componente relatore

Avv. Sergio TERZAGHI



*Ministero delle politiche agricole
Alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO 68/2020	UDIENZA DEL 04/05/2021	DECISIONE N. 061/21	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04/06/2021	IL SEGRETARIO
-----------------------	---------------------------	-------------------------------	---	---------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAFT in Via XX Settembre, in data 04 Maggio 2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente
Avv. Sergio Terzaghi	Componente relatore
Avv. Giuseppe Giunta	Componente

assistita dal

Dott. Sandro PERELLI	Segretario
----------------------	------------

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 68/2020 contro:

Sig. [REDACTED]
[REDACTED], allenatore di
cavalli da corsa al trotto, difeso dall'Avv. [REDACTED] del foro di [REDACTED], con
studio in [REDACTED];

INCOLPATO

della violazione degli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per accertata positività del cavallo "URBINA JET" alla sostanza Teobromina.

FATTO

Con atto di incolpazione del 06/10/2020, la Procura di Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti del Sig. ██████████, allenatore del cavallo "URBINA JET", risultato positivo alla sostanza proibita Teobromina a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in occasione del premio "Guadalupa", disputato in data 03/11/19, presso l'Ippodromo Agnano di Napoli.

Visti gli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, la Procura formulava atto di incolpazione nei confronti dell'allenatore ██████████ ██████████ per accertata positività del cavallo "URBINA JET" alla sostanza Teobromina, concludendo per la sospensione dell'incolpato per mesi due e la condanna al pagamento di euro 500,00 di multa, salvo maggiore quantificazione in caso di recidiva.

Successivamente, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza disponeva la trattazione del procedimento per il giorno 04.05.2021 dandone rituale e formale avviso all'incolpato: a detta udienza, regolari le notifiche, per il Sig. ██████████ compariva l'Avv. ██████████ il quale eccepiva la prescrizione dell'azione disciplinare e, nel merito, insisteva per l'assoluzione del proprio assistito.

La Procura concludeva per la condanna del Sig. ██████████ come da atto di incolpazione.

DIRITTO

L'incolpato, a mezzo del proprio difensore, in via preliminare, eccepiva la prescrizione dell'azione disciplinare.

Nel merito, il difensore dell'incolpato eccepiva il fatto che la sostanza rinvenuta (teobromina), in data 3 novembre 2019, nei campioni biologici della cavalla "URBINA JET" *"rientra tra le sostanze con soglia quantitativa. Non essendo stata rilevata tale quantità ma solo la presenza, l'Avv. ██████████ chiede il proscioglimento del proprio assistito"*.

In ordine all'eccezione preliminare sollevata dall'Avv. ██████████, la stessa è infondata, poiché, nel caso di specie, l'atto di incolpazione del 6 ottobre 2020 è stato inviato, in pari data, alla segreteria di Codesta Commissione, la quale ha, in seguito, ritualmente notificato all'incolpato l'avviso di trattazione del procedimento unitamente a detto atto.

Nel merito, viceversa, l'eccezione sollevata dal difensore dell'incolpato è fondata e merita accoglimento.

L'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite dispone, tra l'altro, che *“È proibita, la presenza nell'organismo di un cavallo, nel giorno della corsa, della prova di qualifica o riqualifica in cui è dichiarato partente, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita appartenente ad una delle categorie comprese nella “lista delle sostanze proibite” di cui all'allegato 1) del presente Regolamento, nonché la presenza di un indicatore scientifico che evidenzia l'avvenuta somministrazione di una sostanza proibita, il contatto o l'esposizione alla stessa. (...)*

Non è proibita la presenza nell'organismo del cavallo di sostanze endogene o di quelle che possono provenire dalla sua alimentazione naturale, elencate nell'allegato 2) al presente regolamento, purché rilevate sotto ai limiti stabiliti e riportati in detto allegato”.

La Teobromina è sostanza elencata nell'allegato 2 del suddetto Regolamento: la soglia di detta sostanza, consentita dal regolamento testé citato, è pari a 2 mg/mL in urina e 0,3 mg/mL nel plasma.

Nel caso di specie, non emerge dalle analisi e dagli atti alcun accertamento della c.d. soglia nel campione biologico del cavallo “URBINA JET”, ma unicamente la presenza della sostanza che però non è proibita sino al limite sopramenzionato.

Pertanto, poiché non risulta raggiunta la prova della responsabilità dell'incolpato in quanto le analisi non sono state effettuate nel rispetto delle norme regolamentari, codesta Commissione decideva, come da dispositivo, per l'assenza di responsabilità disciplinare dell'allenatore.

PQM

La Commissione assolve il Sig. [REDACTED] in ordine all'addebito mossogli e, per l'effetto, conferma l'ordine di arrivo del premio “Guadalupa” disputatosi il 3/11/2019 all'Ippodromo di Napoli.

Roma, 4 Maggio 2021

Il Presidente

Avv. Francesco FERRONI

Il Componente relatore

Avv. Sergio TERZAGHI



*Ministero delle politiche agricole
Alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO 69/2020	UDIENZA DEL 03/05/2021	DECISIONE N. 062/21	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04/06/2021	IL SEGRETARIO
-----------------------	---------------------------	-------------------------------	---	---------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAFT in Via XX Settembre, in data 03 Maggio 2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente
Avv. Sergio Terzaghi	Componente relatore
Avv. Emilia Parisi	Componente

assistita dal

Dott. Sandro PERELLI	Segretario
----------------------	------------

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 69/2020 contro:

██ in persona del legale
rappresentante ██, nato a ██
██, allenatore di cavalli da corsa al trotto, difeso
dall'Avv. ██
██;

INCOLPATO

in due diversi laboratori) da parte del proprietario e dall'allenatore del cavallo "AMICO MIO FEG" – siano state poi state effettuate nel laboratorio, indicata nella seconda richiesta in ordine di tempo, protocollata quindi successivamente alla prima.

In ordine all'eccezione preliminare sollevata dall'Avv. ■■■■■, la stessa è infondata, poiché, nel caso di specie, l'atto di incolpazione del 6 ottobre 2020 è stato inviato, in pari data, alla segreteria di Codesta Commissione, la quale ha, in seguito, ritualmente notificato all'incolpato l'avviso di trattazione del procedimento unitamente a detto atto.

Nel merito della violazione contestata al Sig. ■■■■■, il consulente tecnico di parte, nel proprio elaborato, eccepisce, tra l'altro, che *"la documentazione relativa alle analisi sui campioni A e B in esame...è totalmente carente e lacunosa ... e non è stata dimostrata il superamento della soglia di estranediolo"*.

Le difese di merito dell'incolpato risultano infondate sia in punto di fatto che in punto di diritto.

Circa le richieste di effettuare le seconde analisi, e la pedissequa scelta del laboratorio, entrambe sono state protocollate in data 24/12/2019 e depositate pressoché contestualmente.

Come correttamente comunicato all'incolpato ed al proprietario del cavallo, in data 22 gennaio 2020, dal Servizio veterinario – Ufficio Antidoping – di questo Ministero, *"la procedura di effettuazione delle seconde analisi non prevede la possibilità di richiederne l'esecuzione in due laboratori distinti. Il campione biologico destinato alle seconde analisi è uno soltanto, sigillato in modo tale da evitare qualsiasi manomissione...s'invitano le SS.LL. ad inoltrare, entro dieci giorni dal ricevimento della presente richiesta, la comunicazione definitiva della scelta del laboratorio per lo svolgimento delle analisi in questione. Qualora, trascorso tale termine, non fosse pervenuta una richiesta unanime nell'identificazione di un unico laboratorio... questa Amministrazione eseguirà le seconde analisi in un laboratorio più consono"*. Né l'incolpato né il proprietario del cavallo riscontravano tale comunicazione, indicando una scelta univoca del laboratorio: pertanto, il Servizio veterinario - Ufficio antidoping del MIPAAF affidava a Unirelab l'effettuazione delle seconde analisi, comportando così anche un minor esborso all'Amministrazione. Questa Commissione ritiene quindi pienamente legittimo l'operato degli Uffici ministeriali, soprattutto alla luce dell'inerte silenzio sia dell'incolpato che del proprietario del cavallo.

Infine, le deduzioni del Dott. [REDACTED], atteso il tipo di sostanza estranediolo (metabolita nandrolone), alla luce del vigente Regolamento Antidoping, non possono trovare alcun accoglimento, attesa la adeguatezza e la correttezza delle procedure adottate e dei risultati rilevati.

Invero, è documentalmente provato in atti che l'extranediolo era presente nel campione oltre il limite (proporzione) indicato nell'allegato 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite: la soglia di sostanza consentita dal regolamento testé citato è pari a 45 ng/mL mentre quella rinvenuta nel cavallo, a seguito delle analisi effettuate, è superiore a 52 ng/mL e precisamente 65,2 ng/mL.

Pertanto, rilevato che dagli atti del procedimento risulta raggiunta la prova della responsabilità dell'incolpato costituita da : i) il risultato delle analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente; ii) la qualifica di allenatore dell'incolpato, su cui ricade comunque l'obbligo di accertarsi sia sullo stato di salute che su quanto somministrato al cavallo. Rilevato, inoltre, che ai fini della quantificazione della sanzione si deve avere riguardo alla sostanza somministrata (extranediolo, metabolita del nandrolone) e alla evidente capacità della medesima di alterare le prestazioni del cavallo.

Per quanto sopra esposto, codesta Commissione decideva, come da dispositivo, per la responsabilità disciplinare dell'allenatore.

PQM

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare della "[REDACTED]"
[REDACTED]
[REDACTED] in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto, applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 4 (quattro) oltre alla multa di €1.000,00 (mille/00).

Ordina il distanziamento totale del cavallo "AMICO MIO FEG" dall'ordine di arrivo del premio "Matrix" disputatosi l'08.11.2019 all'Ippodromo di Napoli e da quello di tutte le successive corse sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Roma, 3 Maggio 2021

Il Presidente

Avv. Francesco FERRONI

Il Componente relatore

Avv. Sergio TERZAGHI



*Ministero delle politiche agricole
Alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO 45/2020	UDIENZA DEL 03/05/2020	DECISIONE N. 063/21	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04/06/2021	IL SEGRETARIO
-----------------------	---------------------------	-------------------------------	---	---------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, in data 03 maggio 2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente
Avv. Sergio Terzaghi	Componente relatore
Avv. Emilia Parisi	Componente

assistita dal

Dott. Sandro PERELLI	Segretario
----------------------	------------

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 45/2020 contro:

Sig. [REDACTED]
[REDACTED], guidatore di cavalli
da corsa al trotto;

INCOLPATO

della violazione di quanto prescritto all'articolo 2 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite su guidatori e cavalieri, per accertata positività alla sostanza bisoprololo.

FATTO

Con atto di incolpazione del 03.09.2020, la Procura di Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti del Sig. ██████████, guidatore, risultato positivo alla sostanza proibita bisoprololo a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in data 25/09/19, presso l'Ippodromo di Padova.

Detta positività è risultata dalle I e II analisi ritualmente effettuate che hanno riscontrato la presenza di bisoprololo, sostanza ricompresa tra quelle tipizzate nel Regolamento per il controllo delle sostanze proibite su guidatori e cavalieri.

La Procura formulava atto di incolpazione nei confronti del driver ██████████ affinché la Commissione di Prima Istanza ne dichiarasse la responsabilità disciplinare, ne disponga la sospensione per mesi 1 (uno) e sanzioni l'incolpato con la multa di €500,00 (cinquecento//00).

Successivamente, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza disponeva la trattazione del procedimento per il giorno 03.05.2021 dandone rituale e formale avviso al Sig. ██████████.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina per la suddetta data, nessuno compariva per l'incolpato, a cui era stato ritualmente notificato l'avviso di trattazione.

La Procura depositava note scritte in cui confermava le conclusioni di cui all'atto di incolpazione.

DIRITTO

Nel procedimento di specie, il Sig. ██████████ non è comparso né ha depositato memorie difensive a sua discolpa.

Il Regolamento per il controllo delle sostanze proibite su guidatori e cavalieri all'art. 2 dispone che: *“È proibita, la presenza nell'organismo di guidatori e cavalieri nel giorno della corsa, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita o di un suo isomero appartenente ad una delle categorie comprese nella “lista delle sostanze proibite” di cui all'allegato 1 del presente regolamento.*

Non è proibita la presenza delle sostanze indicate nell'allegato 2, previa prescrizione di un medico abilitato e delle sostanze di cui all'allegato 3, purché si presentino con concentrazioni urinarie inferiori a quelle ivi indicate. ”.

La sostanza rilevata è il bisoprololo, farmaco utilizzato nel trattamento dell'insufficienza cardiaca, dell'aritmia e dell'ipertensione, appartenente alla classe dei beta bloccanti, quest'ultimi indicati nell'allegato 2 del regolamento testé citato.

Come dalla norma sopramenzionata, l'assunzione d'una sostanza indicata nell'allegato 2 del regolamento *de quo*, deve essere giustificata, in sede di prelievo ed innanzi a questa Commissione, dalla produzione di formale documentazione medica attestante la necessità della terapia.

Così non è stato nel caso di specie e, per l'effetto, il Sig. ██████████ è stato legittimamente incolpato.

Pertanto, alla luce della rituale notifica dell'avviso di trattazione del presente procedimento e del fatto che l'incolpato non ha dedotto né prodotto a sua discolpa, nonché alla luce della corretta procedura di prelievo, di analisi dei campioni e delle relative risultanze, la Commissione decideva, come da dispositivo, per la responsabilità disciplinare del guidatore.

PQM

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. ██████████ in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione della qualifica di guidatore per mesi 1 (uno) oltre alla multa di €500,00 (cinquecento//00) in considerazione della sostanza rinvenuta.

Roma, 3 maggio 2021

Il Presidente

Avv. Francesco FERRONI

Il Componente relatore

Avv. Sergio TERZAGHI



*Ministero delle politiche agricole
Alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO 44/2020	UDIENZA DEL 18/05/2021	DECISIONE N. 064/21	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04/06/2021	IL SEGRETARIO
-----------------------	---------------------------	-------------------------------	---	---------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, in data 18 maggio 2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente
Avv. Sergio Terzaghi	Componente relatore
Avv. Emilia Parisi	Componente

assistita dal

Dott. Sandro PERELLI	Segretario
----------------------	------------

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 44/2020 contro:

“ [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], allenatore di cavalli da corsa al trotto, difeso

dall'Avv. [REDACTED]

[REDACTED];

INCOLPATO

della violazione degli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per accertata positività del cavallo “AMICO MIO FEG” alla sostanza estranediolo (metabolita nandrolone).

FATTO

Con atto di incolpazione del 3/09/2020, la Procura di Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti della [REDACTED], che allena il cavallo “AMICO MIO FEG”, risultato positivo alla sostanza proibita estranediolo (metabolita nandrolone) a seguito dell’accertamento antidoping eseguito in occasione del premio “Diamante”, disputato in data 17/09/19, presso l’Ippodromo di Pontecagnano.

Visti gli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, la Procura formulava atto di incolpazione nei confronti dell’allenatore sopramenzionato per accertata positività del cavallo “AMICO MIO FEG” alla sostanza estranediolo (metabolita nandrolone), affinché la Commissione di Prima Istanza disponga il totale distanziamento del cavallo dall’ordine di piazzamento della corsa *de qua* e da quello di tutte quelle successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità e sanzionare l’incolpato con la sospensione di mesi quattro ed euro 1.000,00 di multa, salvo maggiore quantificazione in caso di recidiva.

Successivamente, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza disponeva la trattazione del procedimento per il giorno 03.05.2021 dandone rituale e formale avviso all’incolpato: a detta udienza, regolari le notifiche, per l’allenatore compariva l’Avv. [REDACTED], il quale eccepiva la prescrizione dell’azione disciplinare, depositava consulenza tecnica del Dott. [REDACTED] e, nel merito, insisteva per l’assoluzione del proprio assistito.

La Procura concludeva per la condanna della [REDACTED] [REDACTED] come da atto di incolpazione.

La Commissione, rilevato che Unirelab aveva fissato la data delle seconde analisi, ma nel fascicolo non è rinvenibile la documentazione ad essa relativa, rinviava il procedimento alla nuova udienza del 18 maggio 2021, per l’acquisizione dell’esito delle seconde analisi.

All’udienza del 18 maggio, interveniva l’Avv. Giuseppe Giunta, in temporanea sostituzione dell’Avv. Emilia Parisi, e compariva per l’incolpato l’Avv. [REDACTED].

La Commissione dava atto della produzione, da parte del Servizio veterinario – Ufficio Antidoping del Ministero, delle c.d. seconde analisi, le quali venivano anche visionate dal difensore della ██████████.

L'Avv. ██████ chiedeva l'assoluzione dell'incolpato, ribadendo che *“non risultava essere stato rispettato lo stesso principio di priorità relativamente all'individuazione del laboratorio seconde analisi, tra il presente procedimento ed il procedimento n°68/2020”*.

La Procura confermava la valenza scientifica delle seconde analisi e le proprie conclusioni.

DIRITTO

La ██████████, a mezzo del proprio difensore, in via preliminare, eccepiva la prescrizione dell'azione disciplinare.

Nel merito, il difensore dell'incolpato deduceva in ordine all'incolpazione per cui è processo, producendo relazione tecnica del Dott. ██████ ed eccependo il fatto che le seconde analisi – la cui richieste d'effettuazione è stata formulata difformemente (cioè in due diversi laboratori) da parte del proprietario e dall'allenatore del cavallo “AMICO MIO FEG” – siano state poi state effettuate in un laboratorio, scelto con un criterio difforme rispetto a quello individuato nel procedimento n°68/2020.

In ordine all'eccezione preliminare di prescrizione, l'art. 2 delle norme di procedura disciplinare prevede che *“l'azione disciplinare non può essere esercitata trascorso un anno dalla data di consumazione dell'illecito”* e l'art. 5, comma 7, precisa che *“il Procuratore della Disciplina, all'esito delle indagini, promuove l'azione disciplinare, nei confronti del responsabile, mediante formulazione dell'atto di incolpazione”*.

Pertanto, essendo l'illecito di cui al presente procedimento avvenuto in data 17.9.2019 ed avendo la Procura della disciplina adottato l'atto di incolpazione in data 3.9.2020, atto depositato in pari data presso la segreteria di Codesta Commissione, risulta rispettato il termine di un anno di cui all'art. 2 delle norme di procedura disciplinare.

L'eccezione preliminare sollevata dall'Avv. ██████ risulta quindi infondata.

Nel merito della violazione contestata alla ██████████, il consulente tecnico di parte, nel proprio elaborato, eccepisce, tra l'altro, che *“la documentazione relativa alle analisi sui campioni A e B in esame...è*

totalmente carente e lacunosa ... e non è stata dimostrata il superamento della soglia di estranediolo”.

Le difese di merito dell’inculpato risultano infondate sia in punto di fatto che in punto di diritto.

Circa le richieste di effettuare le seconde analisi, e la pedissequa scelta del laboratorio, entrambe sono state protocollate in data 25/11/2019 e depositate pressoché contestualmente.

Come correttamente comunicato all’inculpato ed al proprietario del cavallo, in data 29/11/2019, dal Servizio veterinario – Ufficio Antidoping – di questo Ministero, *“la procedura di effettuazione delle seconde analisi non prevede la possibilità di richiederne l’esecuzione in due laboratori distinti. Il campione biologico destinato alle seconde analisi è uno soltanto, sigillato in modo tale da evitare qualsiasi manomissione...s’invitano le SS.LL. ad inoltrare, entro dieci giorni dal ricevimento della presente richiesta, la comunicazione definitiva della scelta del laboratorio per lo svolgimento delle analisi in questione. Qualora, trascorso tale termine, non fosse pervenuta una richiesta unanime nell’identificazione di un unico laboratorio... questa Amministrazione eseguirà le seconde analisi in un laboratorio più consono”* – prot. Uscita del 04/12/2019 numero 0085024, a firma del Responsabile Dott. Luigi Ricci.

Né l’inculpato né il proprietario del cavallo riscontravano tale comunicazione, indicando una scelta univoca del laboratorio: pertanto, il Servizio veterinario - Ufficio antidoping del MIPAAF affidava a Unirelab l’effettuazione delle seconde analisi, comportando anche un minor esborso alla Pubblica Amministrazione.

Questa Commissione ritiene quindi pienamente legittimo l’operato degli Uffici ministeriali, alla luce della condotta inerte (silenzio) sia dell’inculpato che del proprietario del cavallo rispetto alla comunicazione del 29/11-04/12/19, nonché della scelta del laboratorio da parte dell’Ufficio Antidoping (le secondo analisi presso Unirelab implicano un minor costo erariale) conforme a quella adotta nel procedimento n°68/2020.

Infine, le deduzioni del Dott. [REDACTED], atteso il tipo di sostanza estranediolo (metabolita nandrolone), alla luce del vigente Regolamento Antidoping, non possono trovare alcun accoglimento, attesa la adeguatezza e la correttezza delle procedure adottate e dei risultati rilevati.

Invero, è documentalmente provato in atti che l'estraneidiolo era presente nel campione oltre il limite (proporzione) indicato nell'allegato 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite: la soglia di sostanza consentita dal regolamento testé citato è pari a 45 ng/mL mentre quella rinvenuta nel cavallo, a seguito delle analisi effettuate, è ben superiore a 52 ng/mL e precisamente 413,2 ng/mL.

Pertanto, rilevato che dagli atti del procedimento risulta raggiunta la prova della responsabilità dell'incolpato costituita da : i) il risultato delle analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente; ii) la qualifica di allenatore dell'incolpato, su cui ricade comunque l'obbligo di accertarsi sia sullo stato di salute che su quanto somministrato al cavallo. Rilevato, inoltre, che ai fini della quantificazione della sanzione si deve avere riguardo alla sostanza somministrata (estraneidiolo, metabolita del nandrolone) e alla evidente capacità della medesima di alterare le prestazioni del cavallo.

Per quanto sopra esposto, codesta Commissione decideva, come da dispositivo, per la responsabilità disciplinare dell'allenatore.

PQM

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare della [REDACTED]

[REDACTED] in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto, applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 4 (quattro) oltre alla multa di €1.000,00 (mille/00).

Ordina il distanziamento totale del cavallo "AMICO MIO FEG" dall'ordine di arrivo del premio "Diamante" disputatosi il 17.09.2019 all'Ippodromo di Pontecagnano e da quello di tutte le successive corse sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Roma, 18 Maggio 2021

Il Presidente

Avv. Francesco FERRONI

Il Componente relatore

Avv. Sergio TERZAGHI



*Ministero delle politiche agricole
Alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO 092/2020	UDIENZA DEL 17/05/2021	DECISIONE N. 065/21	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04/06/2021	IL SEGRETARIO
------------------------	---------------------------	-------------------------------	---	---------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, in data 17 maggio 2020, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente
Avv. Sergio Terzaghi	Componente relatore
Avv. Emilia Parisi	Componente
assistita dal	
Sig. Sandro PERELLI	Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 092/2020 contro:

Sig. [REDACTED]
[REDACTED], allenatore di cavalli da corsa al trotto,
difeso dagli Avv.ti [REDACTED]
[REDACTED];

INCOLPATO

della violazione degli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per accertata positività del cavallo “ZEPPELIN MAN” alla sostanza cobalto.

FATTO

Con atto di incolpazione del 11 novembre 2020, la Procura di Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti del Sig. ██████████, allenatore del cavallo “ZEPPELIN MAN”, risultato positivo alla sostanza proibita cobalto a seguito dell’accertamento antidoping eseguito in occasione del “Premio Nevola ACR”, disputato in data 26/06/20, presso l’Ippodromo di Roma.

Visti gli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, la Procura formulava atto di incolpazione nei confronti dell’allenatore per accertata positività del cavallo “ZEPPELIN MAN” alla sostanza cobalto, affinché la Commissione di Prima Istanza disponga il totale distanziamento del cavallo dall’ordine di piazzamento della corsa imputata e da quello di tutte quelle successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità e sanzionare l’incolpato con la sospensione di mesi due ed euro 500,00 di multa salvo maggiore quantificazione in caso di recidiva.

Successivamente, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza disponeva la trattazione del procedimento per il giorno 17.05.2021 dandone rituale e formale avviso al Sig. ██████████.

Fissata l’udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina, regolari le notifiche, compariva uno dei difensori dell’incolpato, Avv. ██████████, che depositava memoria con allegati e, riportandosi ai motivi in essa contenuti, chiedeva il proscioglimento dell’incolpato.

La Procura, a modifica dell’atto di incolpazione, concludeva per l’archiviazione.

DIRITTO

L’incolpato, a mezzo del proprio difensore, eccepiva l’errato esperimento delle controanalisi in quanto la verifica del superamento della soglia prevista per il cobalto deve essere eseguita nel plasma e non utilizzando il c.d. “sangue intero”.

Sul punto, si rileva che il Regolamento per il controllo delle sostanze proibite indica che la presenza del cobalto è da ricercarsi nel solo plasma sanguigno e non nel sangue

intero: nel caso che ci occupa è provato documentalmente che la ricerca del cobalto, in sede di seconde analisi, è stata effettuata nel sangue intero e non nel plasma.

Pertanto, l'eccezione sollevata dall'██████████ è da ritenersi fondata, in quanto le c.d. controanalisi sono state eseguite in spregio alla suddetta normativa vigente: sul punto, fa pregio evidenziare che persino la Procura di Disciplina ha modificato le proprie conclusioni, propendendo per l'archiviazione dell'incolpazione di specie.

Con riguardo alle ulteriori doglianze formulate dal Sig. ██████████, a mezzo dei propri difensori, si rileva che esse risultano logicamente e giuridicamente assorbite dall'accoglimento della suddetta eccezione.

Per quanto sopra esposto, codesta Commissione decideva, come da dispositivo, per l'assoluzione dell'allenatore ██████████ dall'addebito mossogli.

PQM

La Commissione assolve il Sig. ██████████ dall'addebito mossogli e per l'effetto conferma l'ordine di arrivo del "Premio Nevola ACR", disputato in data 26/06/20, presso l'Ippodromo di Roma.

Roma, 17 maggio 2021

Il Presidente

Avv. Francesco FERRONI

Il Componente relatore

Avv. Sergio TERZAGHI



*Ministero delle politiche agricole
Alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO 099/2020	UDIENZA DEL 18/05/2021	DECISIONE N. 066/21	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04/06/2021	IL SEGRETARIO
------------------------	---------------------------	-------------------------------	---	---------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, in data 18 maggio 2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente
Avv. Sergio Terzaghi	Componente relatore
Avv. Giuseppe Giunta	Componente
assistita dal	
Sig. Sandro PERELLI	Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 099/2020 contro:

██
██

██, allenatore di cavalli da corsa al trotto;

DEFERITO

Per essere passato alle vie di fatto, in violazione dell'art. 4 del Regolamento delle Corse al trotto (codifica A9).

FATTO

In data 15/11/2020, la Giuria, in funzione presso l'Ippodromo San Paolo di Montegiorgio, accertava che *“al termine della corsa il Sig. ██████ aggrediva verbalmente il gentleman ██████ allorquando questi era ancora alla guida del cavallo. Intervenivano i familiari del ██████, ovvero la sua compagna ed il padre ██████. Il ██████ spintonava sia ██████ che la compagna di ██████ e tentava di colpire quest'ultimo ma questo si difendeva mettendo le mani dinanzi la testa ed agitando la frusta colpendo l'aggressore. L'aggressione era sia fisica che verbale con frasi ingiuriose e minacciose”*.

Con provvedimento di deferimento del 17/11/2020, la suddetta Giuria applicava a carico del Sig. ██████ la sanzione di €500,00 e lo deferiva all'intestata Commissione per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, come previsto dalla codifica A9 del Regolamento delle Corse.

Successivamente, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza disponeva la trattazione del procedimento per il giorno 18.05.2021 dandone rituale e formale avviso al Sig. ██████, udienza in cui nessuno compariva per il deferito, il quale non depositava nemmeno memorie a propria discolpa.

Il Rappresentante della Procura concludeva per la conferma della sanzione pecuniaria di Euro 500,00 irrogata dalla Giuria.

DIRITTO

L'art. 4 del Regolamento delle Corse al Trotto dispone, tra l'altro, che *“è fatto obbligo a ogni operatore di svolgere le proprie mansioni in condizioni psico-fisiche non alterate e di tenere un comportamento corretto nell'ambito dell'ippodromo e fuori di esso...”*.

Il fatto oggetto del deferimento risulta provato dalla documentazione agli atti nonché rappresenta un'evidente violazione della norma sopraccitata.

Invero, dalla relazione della Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Montegiorgio del 17/11/2020, si apprende che il Sig. ██████ aggrediva sia fisicamente che verbalmente il gentleman ██████ ed alcuni familiari di quest'ultimo.

Nella puntuale ricostruzione dei fatti effettuata dalla Giuria, presieduta dall'Avv. ██████, emerge che il deferimento è stato adottato dopo aver assunto *“informazioni sul posto sia tramite addetti della società di corse che altri operatori ippici presenti alla discussione”* nonché aver ascoltato il Brigadiere ██████ della Stazione dei carabinieri di Montegiorgio.

Dagli accertamenti è emerso l'evidente comportamento, contrario alla citata norma del Regolamento delle corse, posto in essere, in data 15 novembre 2020, dal Sig. [REDACTED].

Inoltre, il deferito non depositando memorie a sua discolpa e non comparso in udienza, ha sostanzialmente rinunciato ad una difesa nel merito della questione.

Per tutto quanto sopra esposto, rilevato che dagli atti del procedimento risulta raggiunta la piena prova della responsabilità del deferito per essere passato alle c.d. "vie di fatto".

Rilevato, inoltre, che ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria, la Giuria l'ha correttamente irrogata, vista la gravità del comportamento posto in essere.

Alla luce di tutto quanto sopra, questa Commissione decideva, come da dispositivo, per la condanna del deferito al pagamento della sanzione irrogata.

PQM

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. [REDACTED] in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto conferma la sanzione pecuniaria di €500,00 (cinquecento//00), così come irrogata in data 15/11/2020 dalla Giuria in funzione presso l'Ippodromo San Paolo di Montegiorgio, in considerazione della violazione dell'art. 4 del Regolamento delle Corse al Trotto (codifica A9).

Roma, 18 maggio 2021

Il Presidente

Avv. Francesco FERRONI

Il Componente relatore

Avv. Sergio TERZAGHI



*Ministero delle politiche agricole
Alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO 109/2020	UDIENZA DEL 18/05/2021	DECISIONE N. 067/21	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04/06/2021	IL SEGRETARIO
------------------------	---------------------------	-------------------------------	---	---------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, in data 18 maggio 2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente
Avv. Sergio Terzaghi	Componente relatore
Avv. Giuseppe Giunta	Componente

assistita dal

Dott. Sandro PERELLI	Segretario
----------------------	------------

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 109/2020 contro:

Sig. [REDACTED]
[REDACTED], guidatore di cavalli da corsa
al trotto, difeso dall'Avv. [REDACTED]
[REDACTED];

INCOLPATO

della violazione di quanto prescritto nell'allegato 2 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite su guidatori e cavalieri, per accertata positività alla sostanza metoprololo.

FATTO

Con atto di incolpazione del 21.12.2020, la Procura di Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti del Sig. ██████████, guidatore, risultato positivo alla sostanza proibita atenololo a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in data 23/09/20, presso l'Ippodromo di Roma.

Detta positività è risultata dalle I e II analisi ritualmente effettuate che hanno riscontrato la presenza di atenololo, sostanza ricompresa tra quelle tipizzate nell'allegato 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite su guidatori e cavalieri.

La Procura formulava atto di incolpazione nei confronti del driver ██████████ affinché la Commissione di Prima Istanza ne dichiarasse la responsabilità disciplinare, ne disponga la sospensione per mesi 2 (due) e sanzioni l'incolpato con la multa di €500,00 (cinquecento//00).

Successivamente, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza disponeva la trattazione del procedimento per il giorno 18.05.2021 dandone rituale e formale avviso al Sig. ██████████: a detta udienza, regolari le notifiche, per l'incolpato compariva l'Avv. ██████████, il quale riportandosi alla propria memoria del 17 maggio u.s., insisteva per l'assoluzione del proprio assistito, allegando copia del certificato medico a firma della Dott.ssa ██████████ del 06.12.2019.

La Procura, alla luce della documentazione prodotta, a modifica dell'atto di incolpazione, concludeva, come da note scritte, per l'archiviazione.

Questa Commissione ordinava all'incolpato l'esibizione di certificazione medica recente, da depositarsi, in via telematica, entro il 29 maggio 2021.

DIRITTO

L'incolpato, in quanto affetto da ipertensione arteriosa, asseriva di assumere, in forza di prescrizioni mediche, farmaci contenenti atenololo in modo continuativo da diverso tempo e di non aver mai taciuto, durante i prelievi antidoping, di utilizzare detta sostanza a scopo medico.

Quanto sopra si evince *ictu oculi* dal verbale della convocazione al controllo delle sostanze proibite del 23.09.2020, in cui l'incolpato dichiara di aver assunto un farmaco in compresse indicato proprio per il trattamento dell'ipertensione.

Il Regolamento per il controllo delle sostanze proibite su guidatori e cavalieri all'art. 2 comma 2 stabilisce che: *“Non è proibita la presenza delle sostanze indicate nell'allegato 2, previa prescrizione di un medico abilitato e delle sostanze di cui all'allegato 3, purché si presentino con concentrazioni urinarie inferiori a quelle ivi indicate”*.

Da quanto prodotto in atti emerge il fatto che il farmaco sia stato assunto dal sig. [REDACTED] dietro prescrizione medica. Il difensore dell'incolpato ha poi prodotto sia certificazione medica antecedente al controllo, sia, ottemperando all'ordine di questa Commissione, un certificato a firma della Dott.ssa [REDACTED] in cui, in data 19 maggio 2021, si dichiara la necessità di una terapia anche a base di atenololo *“per un buon controllo pressorio a tempo indeterminato”*.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione decideva, come da dispositivo, per l'assoluzione del guidatore.

PQM

La Commissione assolve il Sig. [REDACTED] dall'addebito mossogli.

Roma, 18 maggio 2021

Il Presidente

Avv. Francesco FERRONI

Il Componente relatore

Avv. Sergio TERZAGHI



*Ministero delle politiche agricole
Alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO 063/2020	UDIENZA DEL 04/05/2021	DECISIONE N. 068/21	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04/06/2021	IL SEGRETARIO
------------------------	---------------------------	-------------------------------	---	---------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, in data 04 Maggio 2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente
Avv. Sergio Terzaghi	Componente relatore
Avv. Giuseppe Giunta	Componente
assistita dal	
dott. Sandro PERELLI	Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 63/2020 contro:

Sig. [REDACTED]
[REDACTED], fantino di cavalli
da corsa al galoppo;

INCOLPATO

della violazione di quanto prescritto nell'allegato 1 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite su guidatori e cavalieri, per accertata positività alla sostanza benzoilecgonina.

FATTO

Con atto di incolpazione del 28 settembre 2020, la Procura di Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti del Sig. ██████████, fantino, risultato positivo alla sostanza proibita benzoilecgonina a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in data 04/11/19, presso l'Ippodromo di Villacidro.

Detta positività è risultata dalle prime e seconde analisi ritualmente effettuate che hanno riscontrato la presenza di benzoilecgonina, farmaco metabolite della cocaina ad azione stimolante, sostanza ricompresa tra quelle tipizzate nell'allegato 1 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite su guidatori e cavalieri.

La Procura formulava atto di incolpazione nei confronti del fantino Sig. ██████████ affinché la Commissione di Prima Istanza ne dichiari la responsabilità disciplinare, ne disponga la sospensione di mesi tre e sanzioni l'incolpato con la multa di €1.500,00 (millecinquecento/00).

Successivamente, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza disponeva la trattazione del procedimento per il giorno 04.05.2021 dandone rituale e formale avviso al Sig. ██████████.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina, nella data testé menzionata, nessuno compariva per l'incolpato.

La Procura concludeva depositando note scritte.

DIRITTO

Nel procedimento di specie, il Sig. ██████████ non è comparso né ha depositato memorie difensive a sua discolpa.

Il Regolamento per il controllo delle sostanze proibite su guidatori e cavalieri all'art. 2 stabilisce che: *“È proibita, la presenza nell'organismo di guidatori e cavalieri nel giorno della corsa, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita o di un suo isomero appartenente ad una delle categorie comprese nella “lista delle sostanze proibite” di cui all'allegato 1 del presente regolamento”.*

La benzoilecgonina, rinvenuta nei campioni analizzati del Sig. ██████████, farmaco metabolite della cocaina ad azione stimolante, è sostanza compresa nella lista di quelle proibite.

Per quanto sopra esposto, la Commissione rileva che dagli atti del procedimento risulta raggiunta la prova della responsabilità dell'incolpato costituita da: i) il risultato delle analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente; ii) la qualifica di fantino.

L'art. 9 del Regolamento che ci occupa sancisce, tra l'altro, che: *“1. La positività del cavaliere o guidatore, accertata in seguito a procedimento disciplinare comporta: la sospensione temporanea delle autorizzazioni, licenze o patenti di cui è titolare, rilasciate dall'UNIRE da un minimo di un mese ad un massimo di cinque mesi e la multa da Euro 500 a Euro 6.000.*

2. Le sanzioni di cui al precedente comma sono raddoppiate qualora la positività accertata si riferisca alla presenza di una sostanza stupefacente o isomero della stessa, di un suo metabolita o isomero dello stesso o comunque di sostanze di cui sia vietata la somministrazione, il commercio e la detenzione”.

Rileva, inoltre, che, ai fini della quantificazione della sanzione, si deve avere riguardo alla sostanza assunta (benzoilecgonina, metabolita della cocaina, sostanza stupefacente) e alla capacità della medesima di alterare le prestazioni del fantino.

Pertanto, alla luce della rituale notifica dell'avviso di trattazione del presente procedimento, della corretta procedura di prelievo, di analisi dei campioni e delle relative risultanze, la Commissione decideva, come da dispositivo, per la responsabilità disciplinare del fantino.

PQM

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. ██████████ in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione della qualifica di fantino per mesi 2 (due) oltre alla multa di €1.000,00 (mille/00), anche in considerazione della sostanza stupefacente rinvenuta.

Roma, 4 maggio 2021

Il Presidente

Avv. Francesco FERRONI

Il Componente relatore

Avv. Sergio TERZAGHI



*Ministero delle politiche agricole
Alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO 084/2020	UDIENZA DEL 17/05/2021	DECISIONE N. 069/21	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04/06/2021	IL SEGRETARIO
------------------------	---------------------------	-------------------------------	---	---------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, in data 17 maggio 2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente
Avv. Sergio Terzaghi	Componente relatore
Avv. Emilia Parisi	Componente

assistita dal

Sig. Sandro PERELLI	Segretario
---------------------	------------

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 084/2020 contro:

Sig. [REDACTED]
[REDACTED], allenatore di cavalli da corsa al galoppo,
difeso dall'Avv. [REDACTED]
[REDACTED];

INCOLPATO

della violazione degli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per accertata positività del cavallo “Batman” alla sostanza “morfina”.

FATTO

Con atto di incolpazione del 2 novembre 2020, la Procura di Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti del Sig. ██████████, allenatore del cavallo “Batman”, risultato positivo alla sostanza proibita “morfina” a seguito dell’accertamento antidoping eseguito in occasione del Premio “Domita Case in Legno”, disputato in data 8/06/2020, presso l’Ippodromo di Chilivani.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi che avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al cavallo e disposto in via cautelare, ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento per le sostanze proibite l’allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni nonché la sospensione del pagamento del premio vinto dal cavallo nella corsa in questione.

Visti gli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, la Procura formulava atto di incolpazione nei confronti dell’allenatore Sig. ██████████ per accertata positività del cavallo “Batman” alla sostanza “morfina”, affinché la Commissione di Prima Istanza disponga il totale distanziamento del cavallo dall’ordine di piazzamento della corsa imputata e da quello di tutte quelle successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità e sanzionare l’incolpato con la sospensione di mesi 6 (sei) ed euro 1.500,00 (millecinquecento//00) di multa salvo maggiore quantificazione in caso di recidiva.

Successivamente, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza disponeva la trattazione del procedimento per il giorno 17.05.2021 dandone rituale e formale avviso al Sig. ██████████, udienza in cui nessuno compariva per l’incolpato.

Il Presidente dava atto della regolarità dell’avviso di trattazione alle parti, nonché della costituzione nel presente giudizio da parte del Sig. ██████████, il quale, a mezzo dell’Avv. ██████████, depositava memoria difensiva, con numerosi allegati.

Il Rappresentante della Procura si riportava all’atto di incolpazione ed alle conclusioni ivi contenute.

DIRITTO

L'incolpato, a mezzo del proprio difensore, *in primis*, eccepiva *“la nullità di tutti gli atti espletati e si contesta la valenza regolarità delle procedure e delle analisi effettuate in quanto, sebbene espressamente richiesto con PEC inviata al ministero in data 16 luglio 2020, con la quale veniva inviata la richiesta di effettuazione delle seconde analisi, veniva inoltre formalmente richiesta (...) l'effettuazione di un'analisi quantitativa, sia la ricerca di eventuali metaboliti”*.

Nell'articolo 10 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite non v'è menzione del fatto che il laboratorio d'analisi sia tenuto ad una misurazione quantitativa, se non nei casi in cui la presenza di una sostanza sia lecita al di sotto di un determinato limite: pertanto, è inconferente la formale richiesta dell'allenatore del cavallo circa l'analisi quantitativa del campione biologico in sede di seconde analisi.

Nel caso che ci occupa, tutte le procedure di analisi (prime e seconde) si sono svolte nel pieno rispetto della normativa.

Successivamente, il difensore del Sig. ■■■■■, invocando le modifiche al Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, introdotte in data 24/4/2020, eccepiva il fatto che non emergesse dalle analisi e dagli atti, alcun accertamento della c.d. soglia nel campione biologico del cavallo “BATMAN”, ma unicamente la presenza della sostanza che però, a detta dell'Avv. ■■■■■ e del consulente di parte dell'incolpato, Dott. ■■■■■, non sarebbe proibita *“sino all'avvenuto superamento della soglia ISL che per la morfina è di 30 ng/ml urina”*.

L'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite dispone, tra l'altro, che *“È proibita, la presenza nell'organismo di un cavallo, nel giorno della corsa, della prova di qualifica o riqualifica in cui è dichiarato partente, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita appartenente ad una delle categorie comprese nella “lista delle sostanze proibite” di cui all'allegato 1) del presente Regolamento, nonché la presenza di un indicatore scientifico che evidenzi l'avvenuta somministrazione di una sostanza proibita, il contatto o l'esposizione alla stessa. (...)*

Non è proibita la presenza nell'organismo del cavallo di sostanze endogene o di quelle che possono provenire dalla sua alimentazione naturale, elencate nell'allegato 2) al

presente regolamento, purché rilevate sotto ai limiti stabiliti e riportati in detto allegato”.

La morfina non è sostanza elencata nell'allegato 2 del suddetto Regolamento, nemmeno a seguito del D.M. n. 1554 del 24/04/2020 - Adeguamento ed integrazione del vigente Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite.

Sempre nel merito alla seconda eccezione sollevata dall'incolpato, per mezzo dell'Avv. ■■■■■, in ordine alla mancata determinazione della quantità di sostanza rinvenuta nelle seconde analisi, essa è da ritenersi priva di pregio in quanto, nel momento in cui viene rilevata la sostanza, è pacifico il superamento del limite di tollerabilità previsto dalla AORC e quindi il limite previsto dalla Legge per la punibilità, diversamente non sarebbe stata rinvenuta alcuna sostanza.

Le eccezioni dell'incolpato sono quindi infondate e non meritevoli d'accoglimento.

Inoltre, la difesa del Sig. ■■■■■ invocava la scriminante secondo cui, la presenza di morfina nell'urine del cavallo, fosse dipesa da *“alimentazione inquinata”* poiché la *“Sardegna regione da cui proviene il foraggio utilizzato giornalmente per l'alimentazione del cavallo, sia notoriamente area in cui è endemica la presenza di Papaver somniferum L.”* oppure che la presenza di morfina derivasse da *“assunzione involontaria”* o ancora derivante da *“contatto involontario”* con l'artiere – tossicodipendente poi deceduto proprio a causa degli stupefacenti - che, il giorno della positività, ebbe cura in tutte le operazione del cavallo *“Batman”*.

Rileva ai fini del decidere, invece, il già citato art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite: la morfina è un oppiaceo, rientrando, senza alcun dubbio, negli elenchi di sostanze la cui presenza è proibita, quale che sia la quantità riscontrata.

Nel caso di specie, peraltro, nell'organismo del cavallo non sono stati riscontrati metaboliti dell'oppiaceo, bensì la sostanza originaria.

È naturalmente possibile all'incolpato dimostrare che la positività sia dovuta ad una qualche forma di inquinamento ambientale o di assunzione attraverso la dieta naturale del cavallo, ma delle circostanze che, nel caso specifico, supportano tale evenienza deve essere, appunto, fornita prova rigorosa: così non è stato nel presente giudizio.

Nel caso di specie, il Sig. ██████ si limita ad affermare che il fieno ingerito dal cavallo potrebbe contenere morfina, in quanto in Sardegna è endemica la presenza di piante di papavero.

Si tratta di un'ipotesi meramente teorica: non v'è alcuna evidenza che ciò sia o possa essere concretamente avvenuto con il cavallo "Batman".

L'incolpato si è quindi limitato a semplici deduzioni, a mere enunciazioni di letteratura medico-scientifica, prive d'alcuna efficacia probatoria strettamente correlata al caso in esame.

Irrilevanti sono le difese dell'incolpato nel merito della controversia: i buoni risultati conseguiti in corsa del cavallo "Batman" non sono una scriminante per escludere la positività accertata in data 8 giugno 2020.

Per tutto quanto sopra esposto, rilevato che dagli atti del procedimento risulta raggiunta la prova della responsabilità dell'incolpato costituita da: i) il risultato delle analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente; ii) la qualifica di allenatore dell'incolpato, su cui ricade comunque l'obbligo di accertarsi sia sullo stato di salute che su quanto somministrato al cavallo.

Rilevato, inoltre, che ai fini della quantificazione della sanzione (tripla) si deve avere riguardo alla sostanza somministrata (stupefacente) e alla grande capacità della medesima di alterare le prestazioni del cavallo.

Rilevato altresì che l'incolpato, come predetto, non ha fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine ad una presunta assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi.

Fa pregio, infine, evidenziare come l'art. 266 lettera e) del Regolamento delle Corse al Galoppo (ex Steeple Chase) dispone che *"la sospensione inflitta dalla Commissione di Disciplina o da altra autorità, con decisione estesa dall'Amministrazione, per un periodo non inferiore a quattro mesi inibisce per la sua durata di esercitare direttamente o indirettamente ogni attività nella sfera di competenza dell'Amministrazione"*.

Alla luce di tutto quanto sopra, questa Commissione decideva, come da dispositivo, per la responsabilità dell'allenatore ██████.

PQM

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. ██████████ in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione della qualifica di allenatore e da ogni qualifica rivestita, per mesi 6 (sei) oltre alla multa di €1.500,00 (millecinquecento//00) in considerazione della tipologia di sostanza rinvenuta (stupefacente).

Ordina il distanziamento del cavallo "Batman" dall'ordine di arrivo del Premio "Domita Case in Legno" disputatosi l'8.6.2020 all'Ippodromo di Chilivani e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Roma, 17 maggio 2021

Il Presidente

Avv. Francesco FERRONI

Il Componente relatore

Avv. Sergio TERZAGHI



*Ministero delle politiche agricole
Alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO 100/2020	UDIENZA DEL 18/05/2021	DECISIONE N. 070/21	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04/06/2021	IL SEGRETARIO
------------------------	---------------------------	-------------------------------	---	---------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, in data 18 maggio 2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente
Avv. Sergio Terzaghi	Componente relatore
Avv. Giuseppe Giunta	Componente
assistita dal	
dott. Sandro PERELLI	Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 100/2020 contro:

Sig. [REDACTED]

[REDACTED], fantino di cavalli da corsa al galoppo;

INCOLPATO

della violazione di quanto prescritto nell'allegato 1 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite su guidatori e cavalieri, per accertata positività alla sostanza benzoilecgonina.

FATTO

Con atto di incolpazione del 18 novembre 2020, la Procura di Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti del Sig. ██████████, fantino, risultato positivo alla sostanza proibita benzoilecgonina a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in data 28/05/2020, presso l'Ippodromo di Firenze.

Detta positività è risultata dalle prime e seconde analisi ritualmente effettuate che hanno riscontrato la presenza di benzoilecgonina, metabolite della cocaina ad azione stimolante, sostanza ricompresa tra quelle tipizzate nell'allegato 1 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite su guidatori e cavalieri.

La Procura formulava atto di incolpazione nei confronti del fantino Sig. ██████████ affinché la Commissione di Prima Istanza ne dichiarasse la responsabilità disciplinare, ne disponga la sospensione di mesi tre e sanzioni l'incolpato con la multa di €1.500,00 (millecinquecento/00).

Successivamente, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza disponeva la trattazione del procedimento per il giorno 18.05.2021 dandone rituale e formale avviso al Sig. ██████████.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina, nella data testé menzionata, nessuno compariva per l'incolpato.

La Procura concludeva depositando note scritte.

DIRITTO

Nel procedimento di specie, il Sig. ██████ non è comparso né ha depositato memorie difensive a sua discolpa.

Il Regolamento per il controllo delle sostanze proibite su guidatori e cavalieri all'art. 2 stabilisce che: *“È proibita, la presenza nell'organismo di guidatori e cavalieri nel giorno della corsa, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita o di un suo isomero appartenente ad una delle categorie comprese nella “lista delle sostanze proibite” di cui all'allegato 1 del presente regolamento”*.

La benzoilecgonina, rinvenuta nei campioni analizzati del Sig. ██████, metabolite della cocaina ad azione stimolante, è sostanza compresa nella lista di quelle proibite.

Per quanto sopra esposto, la Commissione rileva che dagli atti del procedimento risulta raggiunta la prova della responsabilità dell'incolpato costituita da: i) il risultato delle analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente; ii) la qualifica di fantino.

L'art. 9 del Regolamento che ci occupa sancisce, tra l'altro, che: *"1. La positività del cavaliere o guidatore, accertata in seguito a procedimento disciplinare comporta: la sospensione temporanea delle autorizzazioni, licenze o patenti di cui è titolare, rilasciate dall'UNIRE da un minimo di un mese ad un massimo di cinque mesi e la multa da Euro 500 a Euro 6.000.*

2. Le sanzioni di cui al precedente comma sono raddoppiate qualora la positività accertata si riferisca alla presenza di una sostanza stupefacente o isomero della stessa, di un suo metabolita o isomero dello stesso o comunque di sostanze di cui sia vietata la somministrazione, il commercio e la detenzione".

Rileva, inoltre, che, ai fini della quantificazione della sanzione, si deve avere riguardo alla sostanza assunta (benzoilecgonina, metabolita della cocaina, sostanza stupefacente) e alla capacità della medesima di alterare le prestazioni del fantino.

Pertanto, alla luce della rituale notifica dell'avviso di trattazione del presente procedimento, della corretta procedura di prelievo, di analisi dei campioni e delle relative risultanze, la Commissione decideva, come da dispositivo, per la responsabilità disciplinare del fantino.

PQM

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. ██████████ in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione della qualifica di fantino per mesi 2 (due) oltre alla multa di €1.000,00 (mille/00), anche in considerazione della sostanza stupefacente rinvenuta.

Roma, 18 maggio 2021

Il Presidente

Avv. Francesco FERRONI

Il Componente relatore

Avv. Sergio TERZAGHI



*Ministero delle politiche agricole
Alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO 94/2020	UDIENZA DEL 17/05/2021	DECISIONE N. 071/21	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04/06/2021	IL SEGRETARIO
-----------------------	---------------------------	-------------------------------	---	---------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, in data 17 maggio 2021, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni	Presidente
Avv. Sergio Terzaghi	Componente relatore
Avv. Emilia Parisi	Componente

assistita dal

Dott. Sandro PERELLI	Segretario
----------------------	------------

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 94/2020 contro:

Sig. [REDACTED]
[REDACTED], allenatore di cavalli da corsa al galoppo,
difeso dall'Avv. [REDACTED]
[REDACTED];

INCOLPATO

della violazione degli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per accertata positività del cavallo “GROOR” alla sostanza “acido tranexamico”.

FATTO

Con atto di incolpazione dell’11/11/2020, la Procura di Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti del Sig. ██████████, che allena il cavallo “GROOR”, risultato positivo alla sostanza proibita “acido tranexamico” a seguito dell’accertamento antidoping eseguito in occasione del premio “Montalcino”, disputato in data 17/07/20, presso l’Ippodromo di Follonica.

Visti gli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, la Procura formulava atto di incolpazione nei confronti dell’allenatore sopramenzionato per accertata positività del cavallo “GROOR” alla sostanza sopramenzionata, affinché la Commissione di Prima Istanza disponga il totale distanziamento del cavallo dall’ordine di piazzamento della corsa *de qua* e da quello di tutte quelle successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità e sanzionare l’incolpato con la sospensione di mesi due ed euro 500,00 di multa, salvo maggiore quantificazione in caso di recidiva.

Successivamente, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza disponeva la trattazione del procedimento per il giorno 17.05.2021 dandone rituale e formale avviso all’incolpato: a detta udienza, regolari le notifiche, per l’allenatore compariva l’Avv. ██████████, il quale eccepiva l’incompatibilità del Presidente di questa Commissione, depositava memoria difensiva e consulenza tecnica del Dott. ██████████

Alla suddetta udienza, il difensore del Sig. ██████████ insisteva per l’ammissione delle proprie istanze istruttorie e, nel merito, insisteva per l’assoluzione del proprio assistito.

La Commissione respingeva le istanze istruttorie dell’incolpato in quanti influenti.

La Procura concludeva per la condanna del Sig. ██████████ come da atto di incolpazione.

DIRITTO

Il Sig. ██████████, a mezzo del proprio difensore, in via preliminare, eccepiva l’incompatibilità del Presidente di questa Commissione, Avv. Ferroni, con la Procuratrice della Disciplina, Avv. Serafini, in quanto i soggetti testé menzionati

condividono “*la difesa di taluni clienti in numerosi processi civili*”: sulla base di tale assunto, il difensore dell’incolpato invitava il Presidente della Commissione di disciplina di Prima Istanza ad astenersi.

Nel merito dell’eccezione, fa pregio evidenziare che la Commissione di primo grado è un organo collegiale che assume le proprie decisioni a maggioranza dei suoi componenti, senza che le stesse siano, pertanto, immediatamente riconducibili alla volontà dell’uno o dell’altro dei suoi membri.

Dal punto di vista normativo, l’unica disposizione prevista in materia d’incompatibilità è quella di cui all’art. 3, co.3 e 4 delle norme di Procedura Disciplinare, la quale regola l’incompatibilità dei componenti degli organi di giustizia in relazione agli incolpati. Al contempo, non si rinviene alcuna altra disposizione che abbia ad oggetto la ricusazione ovvero l’astensione dei componenti della Commissione per le ipotesi di incompatibilità con gli altri componenti della Commissione stessa ovvero della Procura.

Del resto, l’assenza di tale regolamentazione è facilmente comprensibile, atteso che le ragioni che sottendono alle ipotesi di astensione o ricusazione, di matrice processuale civilistica, sono da rinvenire nell’interesse e nello speculare vantaggio/svantaggio arrecato all’incolpato da una decisione favorevole/sfavorevole. Tale vantaggio/svantaggio e il corrispettivo interesse non sono in alcun modo rinvenibile nel rapporto tra la Procura e i componenti della Commissione, atteso che nessuno dei due trae vantaggio dalla decisione favorevole/sfavorevole emessa nei confronti dell’incolpato.

Invero, sono numerose le decisioni in cui la Commissione si discosta dalle conclusioni della Procura di Disciplina, sovente in accoglimento degli assunti dell’incolpato.

Ulteriori ipotesi di astensione e, consequenzialmente di ricusazione, come da norme di procedura civile, sono rinvenire nelle ipotesi di legame tra le parti dettato da parentela/affinità ovvero distonica attenzione al giudizio per ragioni estranee allo stesso e da rinvenire in pareri precedentemente espressi ovvero in partecipazioni societarie *et similia* (c.f.r. art. 51 c.p.c.). Pertanto, se anche fosse vero l’assunto della difesa secondo cui tra il Presidente della Commissione e il componente della Procura vi siano stati rapporti lavorativi, gli stessi ebbero ad oggetto procedure giurisdizionali del tutto estranee ai procedimenti di questa Commissione.

Come correttamente sentenziato dalla Commissione di disciplina di Appello (dec. n. 29/2020), anche a voler ipotizzare come applicabile al caso concreto l'unica ipotesi che appare più vicina alla contestazione, ovvero quella di cui all'art. 51 n. 2 c.p.c., il Giudice di seconde cure ha avuto modo di precisare che: *“la formula contenuta nell'articolo 51, numero 2, c.p.c., che prevede tra le cause di astensione obbligatoria la situazione di convivenza o di abituale commensalità con una delle parti o con taluno dei difensori, non può essere estesa fino al punto di ricomprendere l'ipotesi dell'arbitro esercente l'attività di avvocato che condivide lo studio o comunque lo stesso ambiente con i difensori di una delle parti del procedimento arbitrale, a meno che non risulti che la condivisione del medesimo ambiente di lavoro non sia limitata all'utilizzazione di ambienti contigui ma abbia dato luogo ad una reciproca compenetrazione delle rispettive attività professionali dal punto di vista tecnico organizzativo [...], ovvero anche solo dal punto di vista economico, in misura tale da potersi assimilare alla confidenza dalla reciproca fiducia che connotano i rapporti tra conviventi o tra commensali abituali”*.

Nel caso in esame, la difesa dell'incolpato non ha dato prova dell'esistenza d'un rapporto che pregiudichi la terzietà e l'imparzialità del soggetto giudicante.

Tanto premesso, richiamando nuovamente la decisione emessa dalla Commissione di disciplina di Appello (n. 29/2020), deve evidenziarsi che neanche le norme dettate per gli altri giudizi previsti dall'ordinamento recano disposizioni di astensione nell'ipotesi di rapporti tra i componenti degli organi di giustizia per come descritti, sebbene non provati, dal difensore dell'incolpato.

In particolare, il Codice di Giustizia Sportiva, art. 46, disciplina solo le incompatibilità che derivino da posizioni di contiguità tra i membri degli organi di giustizia e i soggetti sottoposti alla loro giurisdizione.

Con riguardo, poi, alle ipotesi di astensione e ricsuzione di cui alla disciplina processuale penalistica, *“l'eventuale obbligo di astensione del giudice si fonda sui rapporti di interesse, positivo o negativo, che egli possa direttamente o indirettamente intrattenere con la parte privata e i suoi difensori: ciò in dipendenza della diversa finalità del processo, volto sì alla verifica o confutazione dell'ipotesi accusatoria, ma nel quale il pubblico ministero non persegue un interesse proprio o di altri, diverso da quello del giudice stesso della ricerca della verità, anche qualora questa fosse*

sfavorevole all'ipotesi accusatoria dal medesimo formulata” (così la Commissione di disciplina di Appello con la decisione n. 29/2020).

In ragione di quanto argomentato, deve concludersi che l'eccezione di incompatibilità promossa dall'incolpato, per il tramite dell'avv. ■■■■■, è infondata e deve essere respinta.

Nel merito della responsabilità disciplinare, il difensore del Sig. ■■■■■ deduceva in ordine all'incolpazione per cui è processo, produceva relazione tecnica del Dott. ■■■■■ ed eccepiva la nullità delle procedure di contro-analisi *“per violazione del contraddittorio”*, oltre il fatto che le stesse sono state svolte *“su campione non identificabile con certezza”*. L'Avv. ■■■■■ eccepiva altresì *“la nullità delle procedure di prime analisi”* poiché, a detta della difesa dell'incolpato *“le prove hanno avuto inizio il 29.7.2020 (con necessaria apertura del flacone in pari data) e termine l'11.8.2020”*.

Infine, l'Avv. ■■■■■ richiamava il contenuto della consulenza di parte del Dott. ■■■■■ ed eccepiva che la positività era comunque riconducibile *“a contaminazione ambientale”*.

L'eccezione circa la violazione del contraddittorio durante le c.d. seconde analisi per violazione del disposto dell'art. 10 del Regolamento per il controllo del R.C.S.P. é infondata. Sul punto, l'articolo testé menzionato così dispone: *“Gli interessati, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito e dall'inoltro della comunicazione di cui sopra devono trasmettere all'Amministrazione eventuale istanza di effettuazione dell'analisi del campione B. La stessa viene eseguita, a scelta del richiedente, in uno dei laboratori indicati dall'Amministrazione accreditati secondo la vigente normativa. In tal caso il richiedente accetta le condizioni e modalità stabilite ed in uso presso il laboratorio prescelto per quanto attiene la partecipazione dei soggetti autorizzati ad assistere.*

(...)

Il laboratorio individuato per la seconda analisi stabilisce la data di esecuzione della stessa e le modalità di partecipazione dei soggetti autorizzati ad assistere”.

Nel caso che ci occupa, le seconde analisi venivano effettuate, come da scelta dell'interessato, presso il laboratorio Horseracing Forensic Laboratory – Fordham Cambridgeshire (Regno Unito), con inizio il 15/10/2020: come correttamente comunicato all'incolpato ed al proprietario del cavallo, in data 13 ottobre 2020, dal

Servizio veterinario – Ufficio Antidoping – di questo Ministero, *“la richiesta di seconde analisi (...) non prevedeva la presenza di un testimone (non è stata barrata la casella “Sì” nel riquadro relativo al testimone...)...”*

Inoltre, si fa presente che al momento, a causa dell’imperversare dell’emergenza pandemica COVID-19, l’eventuale presenza e accesso del perito di parte alla struttura del laboratorio inglese LGC è interdetta...”.

Alla luce delle corrette motivazioni esposte dall’Ufficio Antidoping e delle restrizioni anche alla libera circolazione delle persone connesse alla nota Pandemia del COVID-19, alcuna violazione del contraddittorio o regolamentare è stata posta in essere.

Inconferente è l’eccezione dell’incolpato secondo cui le c.d. contro-analisi sono state svolte *“su campione non identificabile con certezza”*. Invero, dalla semplice lettura del dossier di analisi del campione “A” e dal *“certificate of analysis”* sul campione “B”, rilasciato dal laboratorio inglese, emerge inequivocabilmente come entrambe le operazioni siano state effettuate su campione identificato con la sigla UNCN6565 (detto sigla si riferisce al Cavallo GROOR). Al contempo, è altresì noto che i sigilli del campione “A” e del campione “B” hanno due codici identificativi differenti.

Ma v’è di più perché dalla lettura del verbale di seconde analisi si evince *icto oculi* che i dati identificativi erano correttamente annotati sul contenitore (*“the flask containing urine belonged to horse UNCN6565”*), tanto che il laboratorio inglese, ritenendo valida tale etichetta, decideva di procedere all’effettuazione delle operazioni: da tutto ciò si evince l’operato pienamente legittimo scelto dall’interessato per le contro-analisi.

Altresì infondata è l’eccezione dell’incolpato secondo cui sono nulle le procedure di prime analisi poiché *“le prove hanno avuto inizio il 29.7.2020 (con necessaria apertura del flacone in pari data) e termine l’11.8.2020”*.

Invero, le analisi sono iniziate in data 29/7/20 e come indicato nel dossier *“il flacone era regolarmente sigillato, integro e senza segni di manomissione. (...) Il campione è stato conservato refrigerato”*. Unirelab ha operato nel pieno rispetto delle procedure regolamentari: le deduzioni dell’incolpato, non essendo supportate da prove rigorose, rappresentano quindi mere enunciazioni di principio prive di alcun valore processuale. Sul punto, fa pregio evidenziare come la datata decisione richiamata dall’incolpato – n°204/2010 - è ritenuta superata dalla consolidata giurisprudenza di questa Commissione.

Infine, la difesa del Sig. ■■■■ invocava la scriminante secondo cui, la presenza di acido tranexamico nell'urine del cavallo, fosse dipesa da *“assunzione involontaria”*.

Rileva ai fini del decidere, invece, il già citato art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite: l'“acido tranexamico” è un anti emorragico, rientrante, senza alcun dubbio, negli elenchi di sostanze la cui presenza è proibita.

É naturalmente possibile all'incolpato dimostrare che la positività sia dovuta ad una qualche forma di inquinamento ambientale o di assunzione attraverso la dieta naturale del cavallo o di assoluzione involontaria, ma delle circostanze che, nel caso specifico, supportano tale evenienza deve essere, appunto, fornita prova rigorosa: così non è stato nel presente giudizio.

La difesa del Sig. ■■■■ si è quindi limitata a semplici ipotesi, a mere enunciazioni di letteratura medico-scientifica, prive d'alcuna efficacia probatoria strettamente correlata alla positività accertata sul cavallo “Groor”, in data 17/07/20, presso l'Ippodromo di Follonica.

Per tutto quanto sopra esposto, rilevato che dagli atti del procedimento risulta raggiunta la prova della responsabilità dell'incolpato costituita da: i) il risultato delle analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente; ii) la qualifica di allenatore dell'incolpato, su cui ricade comunque l'obbligo di accertarsi sia sullo stato di salute che su quanto somministrato al cavallo.

Rilevato altresì che l'incolpato, come predetto, non ha fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine ad una presunta assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi.

Per quanto sopra esposto, codesta Commissione decideva, come da dispositivo, per la responsabilità disciplinare dell'allenatore.

PQM

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. ■■■■ in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto, applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di €500,00 (cinquecento/00).

Ordina il distanziamento totale del cavallo “GROOR” dall'ordine di arrivo del premio “Montalcino”, disputato in data 17/07/20, presso l'Ippodromo di Follonica e da quello

di tutte le successive corse sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Roma, 17 Maggio 2021

Il Presidente

Avv. Francesco FERRONI

Il Componente relatore

Avv. Sergio TERZAGHI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
76/20	17/5/2021	072/21	21/06/2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, 20 in data 17 maggio 2021

con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni

Avv. [REDACTED]

Avv. [REDACTED]

Presidente relatore

Componente

Componente

assistita dal

Sig. [REDACTED]

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N Ruolo 76/2020 contro:

[REDACTED] - Allenatore - (assente)

INCOLPATO

Di aver introdotto/detenuto all'interno dell'Ippodromo di Milano, il giorno della corsa del 3.10.2020, e somministrato al cavallo USHUAIA BI sostanze non autorizzate

FATTO

Con comunicazione del 7.10.2020 la Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Milano segnalava alla Procura di Disciplina che in data 3.10.2020 il sig. [REDACTED], allenatore, introduceva/deteneva all'interno dell'Ippodromo il giorno della corsa e somministrava al cavallo [REDACTED] sostanze non autorizzate.

Infatti, il veterinario, Dr. [REDACTED] dichiarava alla Giuria di aver visto il Sig. [REDACTED] effettuare una somministrazione al cavallo mediante tubosiringa e, il Sig. [REDACTED] stesso confermava la circostanza, precisando di aver somministrato vitamine.

La Giuria ritirava il cavallo dalla corsa, disponendone l'allontanamento per 30 gg in attesa dell'esame antidoping.

Con atto di incolpazione depositato in data 20.10.2020, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. [REDACTED] per i suddetti fatti.

All'udienza del 17.5.2021, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva l'incolpato.

Per la Procura della disciplina, compariva l'Avv. [REDACTED] che si riportava alle conclusioni di cui all'atto di incolpazione.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. [REDACTED], ovvero la violazione dell'art. 2 del Regolamento antidoping che vieta l'introduzione e la detenzione all'interno dell'Ippodromo il giorno della corsa di qualsiasi prodotto farmaceutico e/o strumento di somministrazione e vieta, altresì, la somministrazione al cavallo di qualsiasi sostanza in assenza di una apposita prescrizione veterinaria risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

In particolare, il veterinario, Dr. [REDACTED], dichiarava alla Giuria di aver visto il Sig. [REDACTED] effettuare una somministrazione al cavallo mediante tubosiringa e, il Sig. [REDACTED] stesso confermava la circostanza, precisando di aver somministrato vitamine.

La Giuria ritirava il cavallo dalla corsa, disponendone l'allontanamento per 30 gg in attesa dell'esame antidoping.

Benché, allo stato, non sia stata ancora accertata la sostanza somministrata al cavallo [REDACTED] risulta, però, indubbia la responsabilità disciplinare del Sig. [REDACTED] allenatore, in quanto, lo stesso contravveniva al divieto di cui all'art. 2 del Regolamento antidoping sia per aver introdotto e detenuto sostanze e strumenti di somministrazione all'interno dell'Ippodromo il giorno della corsa sia per aver provveduto alla somministrazione al cavallo [REDACTED] di prodotti e/o sostanze senza alcuna prescrizione veterinaria.

P.Q.M.

la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. [REDACTED] in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due), oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento/00).

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
98/20	18/5/2021	073/21	21/06/2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, 20 in data 18 maggio 2021

con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni

Presidente relatore

Avv. [REDACTED]

Componente

Avv. [REDACTED]

Componente

assistita dal

Sig. [REDACTED]

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N Ruolo 98/2020 contro:

[REDACTED] (CF FGLLSN55H23D126T) - guidatore - (assente)

INCOLPATO

Per aver violato il Regolamento per il controllo delle sostanze proibite sui guidatori e cavalieri. Sostanza rinvenuta: Idroclorotiazide – Ippodromo di [REDACTED] 15.2.2020.

FATTO

In data 12.11.2020 l'Ufficio Antidoping segnalava alla Procura della Disciplina che il guidatore, Sig. [REDACTED], era risultato positivo alla sostanza idroclorotiazide a seguito dell'esame antidoping del 15.2.2020.

La positività del guidatore, [REDACTED], risultava dalle analisi effettuate che confermavano la presenza della sostanza ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Il guidatore dichiarava di assumere idroclorotiazide a scopo terapeutico e rimetteva certificato del [REDACTED], del 2.5.2019, il quale certificava che il [REDACTED] era affetto da ipertensione arteriosa ed assumeva abitualmente la sostanza vietata.

Il predetto certificato, precedente di un anno rispetto all'esame antidoping, non veniva ritenuto attuale dalla Procura della Disciplina che con atto di incolpazione depositato in data 16.11.2020 deferiva all'intestata Commissione il Sig. [REDACTED] per i suddetti fatti. All'udienza del 18.5.2021, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva l'incolpato, il quale invero aveva depositato ulteriore e più attuale documentazione medica. Per la Procura della disciplina, compariva l'[REDACTED] che depositava conclusioni scritte, alle quali si riportava, chiedendo l'archiviazione del procedimento.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. [REDACTED] nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite Cavalieri e Guidatori, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Più precisamente, la positività dell'incolpato alla sostanza idroclorotiazide rientrante tra quelle di cui al Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, risulta accertata dagli esiti delle analisi antidoping, effettuata in data 15.2.2020.

Invero, in vista dell'udienza del 18.05.2021, il [REDACTED] depositava certificazione medica datata 3.5.2021 da cui si evince che l'odierno incolpato è affetto da ipertensione arteriosa e dislipidemia nonché la correlata necessità di assumere abitualmente il farmaco contenente il principio attivo della sostanza rinvenuta.

Considerato il comportamento del guidatore che ammetteva di aver assunto farmaci contenenti il predetto principio attivo e produceva documentazione medica attestante la necessità dell'assunzione del farmaco in questione, tale da motivare la presenza della sostanza proibita rinvenuta, l'intestata Commissione ritiene di allinearsi alle richieste dalla Procura.

P.Q.M.

la Commissione assolve l'incolpato, Sig. [REDACTED], e ordina l'archiviazione del procedimento.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni




*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
102/20	18/5/2021	074/21	21/06/2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, 20 in data 18 maggio 2021

con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni

Presidente relatore

Avv. [REDACTED]

Componente

Avv. [REDACTED]

Componente

assistita dal

Sig. [REDACTED]

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N Ruolo 102/2020 contro:

[REDACTED] (CF [REDACTED]) - Guidatore - (assente)

INCOLPATO

Della violazione del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite sui guidatori e cavalieri. Sostanza rinvenuta: Idroclorotiazide. Ippodromo di Albenga 10.8.2020

FATTO

In data 17.11.2020 l'Ufficio Antidoping segnalava alla Procura della Disciplina che il guidatore, Sig. [REDACTED] era risultato positivo alla sostanza Idroclorotiazide a seguito dell'esame antidoping del 10.8.2020.

La positività del guidatore, Sig. [REDACTED], risultava dalle analisi ritualmente effettuate che confermavano la presenza della sostanza Idroclorotiazide, ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Il guidatore dichiarava di essere iperteso e di assumere farmaci contenenti il principio attivo rinvenuto ma omettendo di produrre idonea documentazione medica.

Con atto di incolpazione depositato in data 18.11.2020 la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. [REDACTED] per i suddetti fatti.

All'udienza del 18.5.2021, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva l'incolpato.

Per la Procura della disciplina, compariva l'Avv. [REDACTED] che depositava conclusioni scritte, alle quali si riportava, chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. [REDACTED] nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite Cavalieri e Guidatori, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Più precisamente, la positività dell'incolpato alla sostanza Idroclorotiazide rientrante tra quelle di cui al Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, risulta accertata dagli esiti delle analisi antidoping, effettuate in data 10.8.2020.

Il guidatore dichiarava di essere iperteso e di aver assunto farmaci contenenti il principio attivo rinvenuto ma ometteva di produrre idonea documentazione medica comprovante le dichiarazioni rese.

Considerata la violazione del Regolamento antidoping da parte dell'incolpato, l'intestata Commissione accoglie le richieste della Procura della Disciplina

P.Q.M.

la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. [REDACTED] in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di guidatore per mesi 1 (uno), oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento/00).

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni

Firmato digitalmente da: Francesco Ferroni
Data: 18/05/2021 20:52:54



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
83/20	17/5/2021	075/21	21/06/2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, 20 in data 17 maggio 2021

con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni

Presidente relatore

Avv. [REDACTED]

Componente

Avv. [REDACTED]

Componente

assistita dal

Sig. [REDACTED]

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N Ruolo [REDACTED] contro:

Società di Allenamento [REDACTED] Snc di [REDACTED]

Società di Allenamento [REDACTED] con sede in [REDACTED]

(assente), difesa dall' [REDACTED] (presente)

INCOLPATA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite per accertata positività della cavalla [REDACTED] alle sostanze benzoilecgonina e ecgonina metilestere a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di [REDACTED] in data 4.7.2020 in occasione della disputa della quinta corsa per il Premio [REDACTED], positività confermata dalle seconde analisi richieste.

FATTO

In data 4.7.2020, in occasione della disputa della quinta corsa [REDACTED], presso l'Ippodromo di [REDACTED], veniva accertata la positività della cavalla [REDACTED] alle sostanze benzoilecgonina e ecgonina metilestere, sostanze rientranti tra quelle indicate nella lista delle sostanze di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite

Ai sensi dell'art. 11 del predetto Regolamento, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento della cavalla dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni.

La positività veniva confermata dalle analisi ripetute su richiesta dell'incolpata il giorno 6.10.2020 presso il laboratorio nel Regno Unito.

Con atto di incolpazione depositato in data 2.11.2020, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione la Società [redacted] e per essa i soci [redacted] e [redacted] e per i suddetti fatti.

In data 11.5.2021, l'Avv. [redacted] depositava memoria difensiva unitamente a n. 7 allegati. All'udienza del 17.5.2021, l'Avv. [redacted], riportandosi al contenuto della memoria difensiva, chiedeva l'assoluzione dell'incolpato.

Per la Procura della disciplina, compariva l'Avv. [redacted] che si riportava all'atto di incolpazione.

DIRITTO

Il fatto ascritto alla Società di Allenamento [redacted] di [redacted] & [redacted] e, per essa, ai rappresentanti della stessa [redacted] e [redacted] nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Più precisamente, la positività della cavalla [redacted] alle sostanze benzoilecgonina e ecgonina metilestere, rientranti tra quelle di cui all'allegato del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, in violazione degli artt. 2 e 11 del predetto Regolamento, risulta accertata dagli esiti delle analisi ritualmente eseguite a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di [redacted] in data 4.7.2020, in occasione della disputa della quinta corsa Premio [redacted].

La positività veniva confermata anche dalle seconde analisi eseguite su richiesta dell'incolpata, in data 6.10.2020, presso il laboratorio del [redacted].

Le argomentazioni dedotte dalla difesa dell'incolpata a mezzo della memoria difensiva agli atti appaiono infondate.

In particolare, risulta infondata l'eccezione relativa alla concentrazione inferiore a 20 ng/ml della sostanza proibita.

L'incolpata, infatti, sostiene che il campione di urina prelevato dalla cavalla [redacted] risultato positivo al controllo circa la presenza di sostanze proibite, contiene una quantità di benzoilecgonina e ecgonina metilestere inferiore a 20 ng/ml.

In altri termini, l'incolpata dubita dell'operato dei laboratori che hanno effettuato le prime e le seconde analisi senza mai sottoporre all'intestata Commissione elementi per verificare la fondatezza della contestazione circa il valore quantitativo delle sostanze proibite.

[redacted] che ha effettuato le prime analisi è una società che opera nell'ambito della medicina veterinaria per conto del [redacted] ed offre una serie di servizi diagnostici di laboratorio per l'ippica e per la medicina veterinaria.

Il predetto laboratorio si avvale di un sistema di gestione qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001, con applicazione dei metodi di prova in ottemperanza a quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Il laboratorio è Accreditato [redacted] dal 03/10/2007 (N° Accreditemento [redacted]) e dal 2011 certificato per il Sistema Qualità ISO 9001 (N° [redacted]).

La giurisprudenza citata dall'incolpata circa il valore "soglia" di 20 ng/ml, ben nota all'intestata Commissione, afferisce ad una casistica diversa da quella *de quo*, se non altro per la precisa indicazione del valore quantitativo contestato.

Pertanto, in assenza di evidenze contrarie, non si ritengono sussistere elementi idonei per dubitare dell'operato del laboratorio, né da punto di vista qualitativo né quantitativo.

Ulteriormente, infondata appare l'eccezione relativa alla violazione della catena di controllo delle seconde analisi.

Invero, dalla semplice lettura del dossier di analisi del campione "A" e dal "certificate of analysis" sul campione "B", rilasciato dal laboratorio inglese, emerge inequivocabilmente come entrambe le operazioni siano state effettuate su campione identificato con la sigla [REDACTED] (detta sigla si riferisce alla [REDACTED]). Al contempo, è altresì noto che i sigilli del campione "A" e del campione "B" hanno due codici identificativi differenti.

Ma v'è di più perché dalla lettura del verbale di seconde analisi si evince *ictu oculi* che i dati identificativi erano correttamente annotati sul contenitore ("*the sample was delivered to LGC on the above date with the security seals intact on arrival*") tanto che il laboratorio inglese, ritenendo validi i sigilli, decideva di procedere all'effettuazione delle operazioni.

Da tutto ciò si evince l'operato pienamente legittimo del laboratorio per le contro-analisi.

Le deduzioni dell'incolpato, non essendo supportate da prove rigorose, rappresentano quindi mere enunciazioni di principio prive di alcun valore probatorio e processuale.

Infine, con il terzo motivo la difesa dell'incolpato assume che vi sia stata una contaminazione esterna dei campioni di urina prelavati, con applicazione dell'esimente di cui all'art. 11 Regolamento sul controllo delle sostanze proibite.

Anche tale motivo risulta infondato.

L'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite vieta "la presenza nell'organismo del cavallo, nel giorno della corsa, della prova e di qualifica o di riqualifica in cui è dichiarato partente, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero o di un metabolita, appartenente ad una delle categorie comprese nella lista delle sostanze proibite di cui all'allegato 1 del Regolamento"

Pertanto, come chiarito anche dalla recentissima sentenza del TAR Lazio n. 4405 del 14.4.2021 che richiama la precedente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. n. 7114/19 e 7102/19) "*in base al dato testuale dell'art. 2 è sufficiente un metabolita della sostanza ad integrare l'illecito disciplinato previsto dall'art. 11 del Regolamento.*"

L'assunzione involontaria della sostanza – per contaminazione del box dell'ippodromo ovvero per assunzione di cocaina da parte dell'accompagnatore della cavalla, [REDACTED] – risultano circostanze prospettate dall'incolpata ma non provate.

Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto da controparte non si ritiene configurabile la richiamata esimente di cui all'art. 11.

Pertanto, l'intestata Commissione, respinge le argomentazioni difensive dell'incolpata.

P.Q.M.

la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare della Società di [REDACTED] e, per essa, dei rappresentanti della stessa Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] in ordine all'addebito mosso e per l'effetto applica agli stessi la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e da ogni altra dagli stessi eventualmente rivestita per mesi 6 (sei), oltre alla multa di € 1.500,00 (millecinquecento/00), in considerazione della tipologia della sostanza rinvenuta. Ordina il distanziamento totale della cavalla [REDACTED] dall'ordine di arrivo del premio [REDACTED] disputatosi in data 4.7.2020 all'ippodromo di [REDACTED] e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
101/20	18/5/2021	076/21	21/06/2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, 20 in data 18 maggio 2021

con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni

Presidente relatore

Avv. [REDACTED]

Componente

Avv. [REDACTED]

Componente

assistita dal

Sig. [REDACTED]

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N Ruolo 101/2020 contro:

[REDACTED] (CF [REDACTED]) - Fantino - (assente)

INCOLPATO

Della violazione del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite sui guidatori e cavalieri. Sostanza rinvenuta: Furosemide. Ippodromo di Roma 21.6.2020

FATTO

In data 17.11.2020 l'Ufficio Antidoping segnalava alla Procura della Disciplina che il fantino, Sig. [REDACTED], era risultato positivo alla sostanza Furosemide a seguito dell'esame antidoping del 21.6.2020.

La positività del fantino, Sig. [REDACTED], risultava dalle analisi ritualmente effettuate che confermavano la presenza della sostanza Furosemide, diuretico, ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Il fantino dichiarava di aver assunto l'antinfiammatorio Aulin, omettendo di produrre idonea documentazione medica e non chiarendo l'attinenza tra detto farmaco e la sostanza diuretica rinvenuta.

Con atto di incolpazione depositato in data 18.11.2020 la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. [REDACTED] per i suddetti fatti.

All'udienza del 18.5.2021, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva l'incolpato.

Per la Procura della disciplina, compariva l'Avv. [REDACTED] che depositava conclusioni scritte, alle quali si riportava, chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. [REDACTED] nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite Cavalieri e Guidatori, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Più precisamente, la positività dell'incolpato alla sostanza Furosemide rientrante tra quelle di cui al Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, risulta accertata dagli esiti delle analisi antidoping, effettuate in data 21.6.2020.

Il fantino dichiarava di aver assunto l'antinfiammatorio Aulin ma ometteva di produrre idonea documentazione medica e non chiariva l'attinenza tra detto farmaco e la sostanza diuretica rinvenuta.

Considerata la violazione del Regolamento antidoping da parte dell'incolpato, l'intestata Commissione accoglie le richieste della Procura della Disciplina

P.Q.M.

la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. [REDACTED] in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di guidatore per mesi 1 (uno), oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento/00).

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni

Firmato digitalmente da: Francesco Ferroni
Data: 18/06/2021 20:52:36



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
86/20	17/5/2021	077/21	21/06/2021	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre, 20 in data 17 maggio 2021

con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni

Avv. [REDACTED]

Avv. [REDACTED]

Presidente relatore

Componente

Componente

assistita dal

Sig. [REDACTED]

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N Ruolo 86/2020 contro:

[REDACTED] (CF [REDACTED]) – Allenatore - (assente), difesa dall'Avv. [REDACTED]

[REDACTED] (assente)

INCOLPATO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite per accertata positività della cavalla [REDACTED] alla sostanza desametasone a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di [REDACTED] in data 12.7.2020, positività confermata dalle seconde analisi richieste.

FATTO

In data 12.7.2020, presso l'Ippodromo di [REDACTED], veniva accertata la positività della cavalla [REDACTED] alla sostanza desametasone, sostanza steroide, ricompresa tra quelle indicate nella lista delle sostanze di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite.

La positività veniva confermata dalle analisi ripetute su richiesta dell'incolpato presso il laboratorio francese.

Con atto di incolpazione depositato in data 2.11.2020, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. [REDACTED] per i suddetti fatti.

In data 11.5.2021, l'Avv. ██████ depositava memoria difensiva nell'interesse dell'incolpato. All'udienza del 17.5.2021, non compariva né l'incolpato né il difensore dello stesso. Per la Procura della disciplina, compariva l'Avv. ██████ che si riportava all'atto di incolpazione.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. ██████ nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Più precisamente, la positività della cavalla ██████ alla sostanza steroide, desametasone, rientrando tra quelle di cui all'allegato del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, in violazione degli artt. 2 e 11 del predetto Regolamento, risulta accertata dagli esiti delle analisi ritualmente eseguite a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di ██████ in data 12.7.2020.

La positività inoltre veniva confermata anche dalle seconde analisi eseguite su richiesta dell'incolpato, presso il laboratorio francese.

Le argomentazioni dedotte dalla difesa dell'incolpato a mezzo della memoria difensiva agli atti appaiono infondate.

In particolare, risulta infondata l'eccezione relativa alla possibile contaminazione esterna dei campioni di sangue prelevati.

L'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite vieta "la presenza nell'organismo del cavallo, nel giorno della corsa, della prova e di qualifica o di riquifica in cui è dichiarato partente, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero o di un metabolita, appartenente ad una delle categorie comprese nella lista delle sostanze proibite di cui all'allegato 1 del Regolamento"

Pertanto, come chiarito anche dalla recentissima sentenza del TAR Lazio n. 4405 del 14.4.2021 che richiama la precedente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. n. 7114/19 e 7102/19) *"in base al dato testuale dell'art. 2 è sufficiente un metabolita della sostanza ad integrare l'illecito disciplinate previsto dall'art. 11 del Regolamento."*

L'assunzione involontaria della sostanza – per contaminazione del box dell'ippodromo – risultano circostanze prospettate dall'incolpato ma non provate.

Pertanto, tale motivo di doglianza si ritiene infondato.

Ulteriormente infondata risulta l'eccezione circa la non corretta informativa dell'effettuazione delle analisi antidoping.

Sul punto, l'articolo 10 Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite così dispone: *"Gli interessati, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito e dall'inoltro della comunicazione di cui sopra devono trasmettere all'Amministrazione eventuale istanza di effettuazione dell'analisi del campione B. La stessa viene eseguita, a scelta del richiedente, in uno dei laboratori indicati dall'Amministrazione accreditati secondo la vigente normativa. In tal caso il richiedente accetta le condizioni e modalità stabilite ed in uso presso il laboratorio prescelto per quanto attiene la partecipazione dei soggetti autorizzati ad assistere. (...) Il laboratorio individuato per la seconda analisi stabilisce la data di esecuzione della stessa e le modalità di partecipazione dei soggetti autorizzati ad assistere"*.

Nel caso che ci occupa, le seconde analisi venivano effettuate, come da scelta dell'interessato, presso il laboratorio ██████ (Francia), con inizio il 23.9.2020: come correttamente comunicato all'incolpato, al difensore di quest'ultimo e al proprietario del cavallo, in data 19.8.2020, ovvero successivamente alla richiesta di informazioni dell'Avv. ██████ del 4.8.2020, dal Servizio veterinario – Ufficio Antidoping – del Ministero.

Pertanto l'incolpato era perfettamente a conoscenza della data di esecuzione delle analisi presso il laboratorio francese ma, peculiarmente, nella richiesta di seconde analisi non era prevista la presenza di un testimone (non è stata barrata la casella "Sì" nel riquadro relativo al testimone).

Inoltre, si fa presente che, come ormai noto, a causa dell'imperversare dell'emergenza pandemica COVID-19, l'eventuale presenza e accesso del perito di parte alla struttura del laboratorio è interdetta.

Alla luce dalla documentazione in atti e delle restrizioni anche alla libera circolazione delle persone connesse alla nota Pandemia del COVID-19, alcuna violazione regolamentare viene riscontrata.

L'intestata Commissione, per le ragioni esposte non ritiene meritevoli di accoglimento le argomentazioni difensive dell'incolpato.

P.Q.M.

la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. [REDACTED] in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e da ogni altra da lui eventualmente rivestita per mesi 2 (due), oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento/00). Ordina il distanziamento totale della cavalla [REDACTED] dall'ordine di arrivo del premio disputatosi in data 12.7.2020 presso l'Ippodromo di [REDACTED] e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni